

***MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO AI  
SENSI DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 8 GIUGNO  
2001, N. 231***

***LEVRATTI S.R.L.***

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
in data 22 Aprile 2016**

**Edizione n. 1 - Anno di emissione 2016**

# SOMMARIO

## Parte Generale

1 Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

2 Sanzioni

3 Condotte esimenti la responsabilità amministrativa

4 Levratti S.r.l.

5 Il Modello

6 Organismo di Vigilanza

7 Diffusione del modello e informativa a collaboratori esterni e partners

8 Codice etico, principi etici e norme di comportamento

9 Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello

10 Conferma dell'applicazione e dell'adeguatezza del Modello e verifiche periodiche

11 Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello

## Allegati alla Parte Generale

a) Codice Etico

b) Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

## **Parte Speciale A - Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

### DEFINIZIONI/ACRONIMI

A.1 Le tipologie dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

A.2 Aree a rischio

A.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

A.4 L'impianto sanzionatorio

A.5 Sanzioni per il datore di lavoro

A.6 Sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti

A.7 Sanzioni per il preposto

A.8 Sanzioni per il medico competente

A.9 Sanzioni per i lavoratori

A.10 Sanzioni per chiunque

A.11 Contratti

A.12 Istruzioni e verifiche dell'OdV

A.13 Flussi informativi

## **Parte Speciale B - Reati ambientali**

### DEFINIZIONI/ACRONIMI

B.1 Le tipologie dei reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

B.2 Aree a rischio

B.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

B.4 L'impianto sanzionatorio

B.5 Sanzioni in materia di acqua

B.6 Sanzioni in materia di rifiuti

B.7 Sanzioni in materia di tutela dell'ozono

B.8 Sanzioni previste per i reati ambientali di cui al Titolo VI-bis c.p.

B.9 Contratti

B.10 Istruzioni e verifiche dell'OdV

B.11 Flussi informativi

## **PARTE GENERALE**

# 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (d’ora innanzi, per brevità, il **“D.Lgs. 231/2001”** o il **“Decreto”**), si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D.Lgs. 231/2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche (gli **“Enti”**), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L’art. 4 del D.Lgs. 231/2001 precisa, inoltre, che nei casi ed alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10<sup>1</sup> c.p., sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che

---

<sup>1</sup> Per maggiore chiarezza nell’esposizione si riportano di seguito gli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.:

#### Art. 7: Reati commessi all'estero

*“È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:*

- 1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;*
- 2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*
- 3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;*
- 4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*
- 5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana”.*

#### Art. 8: Delitto politico commesso all'estero

*“Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici”.*

#### Art. 9: Delitto comune del cittadino all'estero

*“Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.*

hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

I punti chiave del D.Lgs. 231/2001 riguardano:

- a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:
- (i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (i **"Soggetti Apicali"**);
  - (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (i **"Soggetti Sottoposti"**).

Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull'argomento, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che tra tali soggetti e l'Ente vi sia un rapporto di collaborazione.

Appare, quindi, più opportuno fare riferimento alla nozione di "soggetti appartenenti all'Ente", dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *"quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori"*<sup>2</sup>.

- b) la tipologia dei reati previsti e, più precisamente:

---

*Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto".*

Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero

*"Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (...) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.*

*Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:*

1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene".

<sup>2</sup> Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda-Barcellona, *La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi*, Milano, 2002, pag. 12 e ss.; Santi, *La responsabilità delle Società e degli Enti*, Milano, 2004, pag. 212 e ss.

- I. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/2001):
- (i) malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis c.p.);
  - (ii) indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 316-ter c.p.);
  - (iii) truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)
  - (iv) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
  - (v) frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- II. delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)
- (vi) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
  - (vii) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
  - (viii) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
  - (ix) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
  - (x) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
  - (xi) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
  - (xii) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.)
  - (xiii) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
  - (xiv) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
  - (xv) falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
  - (xvi) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma

elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

III. delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

(xvii) associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)

(xviii) associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)

(xix) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

(xx) sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

(xxi) altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso

(xxii) associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)

(xxiii) associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)

(xxiv) delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)

IV. concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)

(xxv) corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

(xxvi) responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.)

(xxvii) istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)

(xxviii) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

(xxix) corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)

(xxx) responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)

(xxxi) istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)

(xxxii) concussione (art. 317 c.p.)

(xxxiii) corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)

(xxxiv) corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.)

(xxxv) induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

(xxxvi) responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)

V. falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)

(xxxvii) falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

(xxxviii) alterazione di monete (art. 454 c.p.)

(xxxix) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

(xl) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

(xli) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)

(xlii) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

(xliii) contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.)

(xliv) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

(xlv) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

(xlvi) uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)

(xlvii) uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)

VI. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001)

(xlviii) turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

- (xlix) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- (l) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- (li) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- (lii) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- (liii) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- (liv) illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- (lv) frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

VII. reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- (lvi) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- (lvii) false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1, c.c.)
- (lviii) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- (lix) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- (lx) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- (lxi) false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori nel caso di società quotate (art. 2622, co. 3, c.c.)
- (lxii) falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.)
- (lxiii) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- (lxiv) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010)
- (lxv) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)
- (lxvi) impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.)
- (lxvii) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- (lxviii) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

- (lxi) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
  - (lxx) aggio (art. 2637 c.c.)
  - (lxxi) omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
  - (lxxii) corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi “dà o promette denaro o altra utilità” (art. 2635, co. 3, c.c.)
- VIII. delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/2001)
- (lxxiii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni
  - (lxxiv) delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l’ergastolo
- IX. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001)
- (lxxv) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)
- X. delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)
- (lxxvi) atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.)
  - (lxxvii) pornografia minorile – offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.)
  - (lxxviii)detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.)
  - (lxxix) adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
  - (lxxx) prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.)
  - (lxxxii) pornografia minorile - reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.)
  - (lxxxiii) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
  - (lxxxiii)riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)
  - (lxxxiv) tratta di persone (art. 601 c.p.)
  - (lxxxv) acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

- XI. abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)
- (lxxxvi) abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998)
- (lxxxvii) manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)
- XII. omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)
- (lxxxviii) omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)
- (lxxxix) lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)
- XIII. ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001)
- (xc) ricettazione (art. 648 c.p.)
- (xci) riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- (xcii) impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- XIV. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)
- (xciii) protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941)
- (xciv) tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941)
- (xcv) tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941)
- (xcvi) responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941)
- (xcvii) responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)
- XV. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)
- (xcviii) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

XVI. reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

- (xcix) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- (c) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- (ci) reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)
- (cii) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)
- (ciii) reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)
- (civ) reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)
- (cv) violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)
- (cvi) traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)
- (cvii) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006)
- (cviii) sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)
- (cix) reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)
- (cx) reati in materia di ozono stratosferico (art. 3, comma 6, legge 549/1993)
- (cxi) reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006)
- (cxii) inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)
- (cxiii) inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)
- (cxiv) inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)
- (cxv) inquinamento ambientale (articolo 452-bis c.p.)
- (cxvi) disastro ambientale (articolo 452-quater c.p.)

(cxvii) delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-quinquies c.p.)

(cxviii) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-sexies c.p.)

(cxix) circostanze aggravanti ex art. 416 e 416-bis c.p. (articolo 452-octies c.p.)

XVII. impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)

(cxx) occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/1998)

XVIII. ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale (art. 10 l. 146/2006)

(cxxi) associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

(cxxii) associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)

(cxxiii) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/1973)

(cxxiv) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)

(cxxv) reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998)

(cxxvi) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

(cxxvii) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

È da tenere presente, inoltre, che la norma di cui all'art. 26 del D.Lgs. 231/2001, dettata in tema di delitti tentati, prevede esplicitamente che: "(1) *Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.* (2) *L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*".

c) l'aver commesso il reato nell'"interesse" o a "vantaggio" dell'Ente.

In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, l'interesse viene definito come la semplice "intenzione" psicologica dell'autore del reato, valutabile *ex ante* dal Giudice. Per vantaggio, invece, si intende qualunque beneficio derivante dal reato commesso, valutabile *ex post* dall'autorità giudiziaria.

d) il non aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In considerazione di quanto indicato ai punti a), b), c) e d) che precedono e che costituiscono i presupposti della responsabilità in commento, la Società ha scelto di predisporre ed efficacemente applicare il modello, come illustrato al successivo paragrafo 5.

## 2. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- (a) Sanzione amministrativa pecuniaria;
- (b) Sanzioni interdittive;
- (c) Confisca;
- (d) Pubblicazione della sentenza di condanna.

### (a) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 231/2001, costituisce la sanzione “di base”, di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25-septies *“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”* che al primo comma in relazione al delitto di cui all’articolo 589 c.p. commesso con violazione dell’art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008 prevede una sanzione pari a **mille quote**), tenendo conto:

- Della gravità del fatto;
- Del grado di responsabilità dell’Ente;
- Dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37) *“sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione”* (art. 11, comma 2, D.Lgs. 231/2001).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D.Lgs. 231/2001, al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, *“il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente”*.

L'art. 12 del D.Lgs. 231/2001 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <i>oppure</i></li> <li>❖ Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.</li> </ul>
da 1/3 a 1/2	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>oppure</i></li> <li>❖ È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</li> </ul>
da 1/2 a 2/3	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e</li> <li>❖ È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</li> </ul>

## (b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001 sono:

- L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- La sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (si vedano a questo proposito le tabelle riassuntive riportate nelle Parti Speciali del Modello) al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 231/2001, di seguito indicate:

- *“L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;*
- *“In caso di reiterazione degli illeciti” (id est: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).*

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato

un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17, D.Lgs. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“L'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“L'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“L'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D.Lgs. 231/2001).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

#### **(c)**     La confisca

Ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 231/2001 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca, anche per equivalente, del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

#### **(d)**     La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

### 3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri che:

- a) L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*;
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporre l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (l' **"OdV"**), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) Le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- d) Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Di conseguenza, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'onere della prova permane in capo all'Ente, mentre, nel caso di reati commessi da Soggetti Sottoposti, l'esistenza del modello garantisce l'esimente dalla responsabilità, salvo la prova, a carico dell'autorità procedente, dell'inidoneità dello stesso a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Sempre il D.Lgs. 231/2001 prevede che il modello risponda all'esigenza di:

1. Individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Secondo il D.Lgs. 231/2001 i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Confindustria ha emanato il 7 marzo 2002 apposite Linee Guida (le “**Linee Guida**”), successivamente aggiornate più volte in ragione del mutato quadro normativo, da ultimo nel mese di marzo 2014.

Il presente modello tiene conto, oltre che, ovviamente, del dettato normativo, anche delle Linee Guida.

Resta inteso che eventuali divergenze del modello adottato dalla Società rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere facoltativo e generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della società.

#### **4. LEVRATTI S.R.L.**

Levratti S.r.l. (“Levratti” o la “Società”), sin dal 1980, è attiva nella progettazione e costruzione di linee elettriche in media e in bassa tensione, nonché delle relative cabine di trasformazione.

Più in dettaglio, la Società svolge le seguenti attività:

- Progettazione e costruzione di linee elettriche in media e bassa tensione interrate e aeree;
- Costruzione di cabine secondarie per la distribuzione di energia elettrica in media e bassa tensione;
- Esecuzione di lavori su gruppi di misura elettrici, con e senza presenza di tensione;
- Taglio bosco, piante, erba e decespugliamento in aree interessate dalla presenza di impianti elettrici aerei di distribuzione dell’energia elettrica.

La Società è inserita nell'Albo Imprese Qualificate dell'Enel per l'esecuzione di appalti relativi a lavori su impianti in media e bassa tensione; tale qualifica, il cui conseguimento risulta limitato solo a soggetti di accertata affidabilità tecnica ed economica, rende la Società idonea ad essere interpellata alle gare di approvvigionamento indette dalle Società dell'Enel.

La Società è impegnata nella crescita sostenibile. I servizi erogati ai committenti sono caratterizzati per la loro qualità, efficienza ed affidabilità.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, nominati dall’Assemblea ordinaria dei Soci, in carica a tempo indeterminato.

La Società non è sottoposta al controllo del Collegio Sindacale, né di società di revisione.

## 5. IL MODELLO

### 5.1 LA COSTITUZIONE DEL MODELLO

La Società gode di un'eccellente reputazione sul mercato, si interfaccia con numerosi interlocutori ed è orgogliosa delle proprie tradizioni. La Società ritiene, pertanto, importante mantenere e migliorare ancor di più tale reputazione. In tale contesto globale, il successo a lungo termine della Società si è basato e si baserà sull'eccellenza negli affari, coerente con i massimi standard etici ed il rigoroso rispetto della normativa vigente. È forte il convincimento nella Società che l'osservanza delle leggi e una condotta etica siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività d'impresa.

Ciò premesso, la Società – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto (il "**Modello**").

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (committenti, subappaltatori, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari ed affinché vi sia un'organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001.

Più specificamente, il Modello rappresenta il risultato dell'applicazione metodologica documentata dei criteri di identificazione dei rischi, da un lato, e di individuazione dei protocolli, ove attualmente esistenti, per la programmazione, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, dall'altro.

Nell'ottica di un processo di adeguamento continuo ai mutamenti societari, alle esigenze in divenire del mercato ed alla evoluzione normativa di riferimento, il Modello è volto ad imporre un sistema di comportamenti in grado di integrarsi efficientemente con l'operatività aziendale, pur essendo fermamente rivolto al perseguimento dei rigorosi principi finalistici che lo animano.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre i Soggetti Apicali (quali gli Amministratori ed i dirigenti), i Soggetti Sottoposti (quali i dipendenti), nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'interesse o a vantaggio della Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, ad acquisire la sensibilità necessaria a percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività e, contemporaneamente, comprendere la portata, non solo personale, ma anche societaria, delle possibili conseguenze, in termini di sanzioni penali ed amministrative, in caso di consumazione di tali reati.

Con l'adozione del Modello la Società si propone, infatti, di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etici che conformano l'attività della Società.

Sebbene l'adozione del Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo – non essendo soggetta ad alcuna sanzione la mancata implementazione dello stesso – la Società ha deciso di procedere alla sua predisposizione ed adozione, in quanto consapevole che tale sistema costituisca, da un lato, un'opportunità per migliorare la sua Corporate Governance e, dall'altro, l'esimente dalla responsabilità amministrativa, come previsto dal D.Lgs. 231/2001 stesso.

A tal fine la Società ha avviato un importante progetto per garantire la predisposizione e l'adozione del Modello.

Tale progetto si è articolato in differenti fasi, dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, delle Linee Guida, dei suggerimenti della migliore dottrina e degli orientamenti giurisprudenziali che sono stati espressi in materia.

Al contempo, dette attività, pur se finalizzate alla predisposizione del Modello (analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui processi sensibili), hanno costituito l'occasione per sensibilizzare, ancora una volta, le risorse impiegate rispetto ai termini del controllo e della conformità ai processi aziendali, finalizzati ad una prevenzione "attiva" dei reati.

Si descrivono, qui di seguito, brevemente, le fasi in cui è articolato il lavoro di individuazione delle attività a rischio, in base al quale successivamente si è dato luogo alla predisposizione del Modello.

- 1) **Identificazione dei processi sensibili ("as-is analysis")**, attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali consigli di amministrazione, verbali assemblee, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, mirate all'approfondimento dei processi sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità e documentabilità delle scelte aziendali, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, sistema delle deleghe e delle firme ecc.).

L'obiettivo di questa fase è stato duplice: da un lato si è proceduto all'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quali aree o settori di attività si potessero realizzare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; dall'altro, l'analisi delle aree/settori o attività a rischio reato è stata prodromica rispetto alla successiva valutazione delle modalità in cui i reati possono, in astratto, essere perpetrati. A tale ultimo fine, si è tenuta in considerazione la storia della Società, le caratteristiche degli altri soggetti operanti nel settore e, in particolare, eventuali illeciti commessi da altri Enti nello stesso ramo di attività.

Se ne è ricavata una rappresentazione dei processi, delle aree e delle attività sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare “focus” agli elementi di “compliance” e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

I processi, le aree e/o le attività sensibili della Società sono quelli descritti nelle Parti Speciali del Modello.

- 2) **Effettuazione della “gap analysis”.** Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti), in relazione ai processi sensibili e alle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni finalizzate all’introduzione o all’integrazione del sistema di controllo interno (processi e procedure) e che migliorano i requisiti organizzativi, essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto.

In questa fase, il sistema dei controlli preventivi già esistenti nella Società è stato valutato alla luce della diversa tipologia dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Così, nel caso di reati dolosi, è stata valutata la possibilità di aggirare i controlli con comportamenti fraudolenti ed intenzionali e volti a consumare l’evento illecito; nel caso di reati colposi, invece, siccome incompatibili con l’intenzionalità dell’agente, è stata valutata la possibilità di comportamenti in violazione dei controlli, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell’apposito organismo (di cui *infra*), pur se non accompagnati dalla volontà dell’evento.

## 5.2 FINALITÀ E STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello predisposto dalla Società sulla base dell’individuazione delle attività di possibile rischio, l’espletamento delle quali potrebbe, in astratto, configurare il rischio di commissione di reati, si propone come finalità quelle di:

- Creare, in tutti coloro che svolgono con, in nome, per conto e nell’interesse della Società Attività a rischio reato, come meglio individuate nelle Parti Speciali del presente documento, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- Condannare ogni forma di comportamento illecito da parte della Società, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla stessa;
- Garantire alla Società, grazie a un’azione di controllo delle Attività a rischio reato, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- Introdurre, integrare, diffondere e rendere disponibili, a tutti i livelli aziendali, le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell’attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- Individuare preventivamente le Attività a rischio reato, con riferimento alle operazioni della Società che potrebbero comportare la realizzazione dei reati

- previsti dal Decreto;
- Dotare l'OdV di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
  - Garantire la registrazione corretta e conforme ai protocolli di tutte le operazioni della Società nell'ambito delle Attività a rischio reato, al fine di rendere possibile una verifica *ex post* dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società, in modo da assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti. Il tutto conformemente al principio di controllo espresso nelle Linee Guida, in virtù del quale *"Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua"*;
  - Assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, in ossequio al principio di controllo, secondo il quale *"Nessuno può gestire in autonomia un intero processo"*, in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
  - Delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società;
  - Stabilire poteri autorizzativi conferiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
  - Individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;
  - Valutare la possibilità di commissione di reati da parte di tutti i soggetti che interagiscono con la Società svolgendo operazioni nell'ambito delle Attività a rischio reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico, in senso dinamico, nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, ma anche di migliorare, nei limiti previsti dallo stesso, la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati.

Attraverso il Modello, infatti, si consolida un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che ha come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, della possibilità di compiere un illecito

(la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi e alle politiche della Società, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente per prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra la finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, Organi Sociali, consulenti a qualsiasi titolo, collaboratori e partners, che svolgano, per conto e nell'interesse della Società, Attività a rischio reato, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del codice etico adottato dalla Società e allegato allo stesso (il “**Codice Etico**”) e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione, da parte della Società, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Alla luce di quanto sopra, il Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D.Lgs. 231/2001 (“Parte Generale”), in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Seguono poi due “Parti Speciali”, che sono state predisposte in funzione delle tipologie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 rispetto alle quali la Società ha inteso tutelarsi.

Considerata la natura dell'attività imprenditoriale svolta dalla Società e dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, per come elencati al precedente paragrafo 1, sulla base delle analisi ivi descritte, la Società ha al momento assunto la decisione di redigere, adottare ed efficacemente attuare il presente Modello con riferimento ai seguenti reati:

- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis, c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies, c.p.);
- Circostanze aggravanti ex art. 416 e 416-bis, c.p. (art. 452-octies, c.p.);
- Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. 152/2006);
- Bonifica dei siti (art. 257, D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 152/2006);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006);
- Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

(art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006);

- Reati lesivi dell'ozono stratosferico (art. 3, comma 6, legge 28 dicembre 1993, n. 549).

Sarà compito della Società e dell'OdV valutare l'eventuale successiva estensione del Modello ad altre tipologie di reati presupposto, verificando nello specifico se esse possano, in funzione dell'assetto societario della Società e del suo business, essere ritenute pertinenti per la Società.

Il Modello è stato, inoltre, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le "Parti Speciali", in considerazione del particolare contenuto, saranno suscettibili, invece, di costanti aggiornamenti.

### 5.3 PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "as-is analysis") esistenti e già operanti in Società, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

Il Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 5.2 e connessa al D.Lgs. 231/2001, si inserisce, infatti, nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di Corporate Governance, dalle politiche della Società, dalle numerose procedure interne e dal sistema di controllo interno, già fortemente efficaci.

In particolare, quali strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti:

- a) Il sistema di controllo interno e quindi le procedure aziendali attualmente esistenti, il sistema della separazione delle competenze, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo della gestione;
- b) Il sistema integrato di gestione per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro, implementato in accordo a normative internazionali (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) e oggetto di certificazione rilasciata da organismo qualificato;
- c) Le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting interno;
- d) La comunicazione al personale, l'informazione e la formazione dello stesso;
- e) Il sistema disciplinare di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (il "CCNL") applicati ai dirigenti ed agli altri dipendenti;
- f) In generale, la normativa italiana applicabile;

g) Le prassi consolidate e le politiche aziendali.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati e descritti dettagliatamente nel Modello, ma si intendono integralmente qui richiamati a tutti gli effetti, facendo essi parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso Modello intende, laddove necessario, migliorare e integrare.

Di conseguenza, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del Modello tutte le procedure, tutti i protocolli e tutte le politiche, in qualsivoglia settore, funzione aziendale, area di attività esse trovino applicazione, che sono state implementate ed attuate dalla Società.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra riportato, sono:

- I requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
  - L'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno alla Società del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
  - La messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di **risorse** adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;
  - L'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico dello stesso (controllo *ex post*);
  - L'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
  
- I principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
  - La **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
  - Il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
  - La **definizione di poteri** autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  - La **comunicazione all'Organismo di Vigilanza** delle informazioni rilevanti.

- La preminenza da conferirsi – nell’attuazione del sistema di controllo – alle attività che, in astratto, potrebbero comportare il rischio di commissione dei reati, ferma restando la doverosa opera di verifica generale dell’attività sociale.

#### 5.4 DIFFUSIONE DEL MODELLO NELLA SOCIETÀ

La Società, anche in coordinamento con l’OdV, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello per una sua capillare conoscenza ed applicazione.

A questo scopo, l’OdV, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un’informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello all’interno della Società, nei riguardi dell’intero personale aziendale, ivi incluso quello inquadrato con contratto di lavoro atipico.

## 6. ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire alla Società l'esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, è necessaria l'individuazione e la costituzione, all'interno della propria struttura, di un Organismo di Vigilanza fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le relative modificazioni al Consiglio di Amministrazione. La Società, conseguentemente, ha proceduto alle attività di verifica e di selezione necessarie all'individuazione dei soggetti ritenuti più idonei a far parte dell'OdV, in quanto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/2001, dalle Linee Guida, dalla migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, le scelte circa i componenti dell'OdV hanno tenuto in considerazione l'idoneità di tale organo ad assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa della Società.

In ragione di quanto precede, si è proceduto ad individuare, nell'ambito della Società, un OdV monocratico costituito da un soggetto esterno alla realtà aziendale.

Si è, in particolare, optato per la nomina di una persona di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità, in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

L'OdV nominato, in linea con le disposizioni del Decreto e, precisamente, da quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto, dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, dalle informazioni riportate nelle Linee Guida, nonché dalla giurisprudenza che si è espressa in materia, possiede le seguenti caratteristiche precipue:

- a) Autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- b) Professionalità. L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un bagaglio di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- c) Continuità d'azione. L'OdV svolge, in modo continuativo, le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Oltre ai requisiti sopra descritti, il membro dell'OdV garantisce il possesso di requisiti soggettivi formali che assicurano l'autonomia e l'indipendenza. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) I soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.<sup>2</sup>;
- b) I coniugi, i conviventi, i parenti e gli affini (entro il quarto grado) degli amministratori della Società, come pure di eventuali società controllanti o società controllate;
- c) Coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero coloro che hanno subito una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- d) I soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
- e) I soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- f) I soggetti con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società;
- g) I soggetti con funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

In forza di quanto precede, l'Assemblea ha individuato il soggetto in possesso delle caratteristiche professionali e morali per svolgere tale ruolo di controllo interno alla Società.

Fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale.

#### 6.1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il membro dell'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per il periodo stabilito nella relativa delibera di nomina. Il membro dell'OdV è rieleggibile.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

---

<sup>2</sup> Art. 2382 c.c. "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Il Consiglio di Amministrazione della Società sono liberi di revocare l'incarico conferito al membro dell'OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca. Costituisce una giusta causa di revoca l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità, il grave inadempimento, da parte dei membri dell'OdV, ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello.

Impregiudicato quanto precede, il membro dell'OdV ha facoltà di comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di membro dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione, con apposita delibera. Il componente dell'OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. Il componente dell'OdV nominato in sostituzione dura in carica il tempo per il quale avrebbe dovuto rimanervi il soggetto da lui sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'OdV ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante al componente dell'OdV è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'OdV spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'OdV adotta un proprio regolamento interno, che prevede la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di registrazione delle attività e dei controlli, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'OdV; tale regolamento è allegato al Modello.

## 6.2 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Da un punto di vista generale, all'OdV spettano essenzialmente due tipi di attività che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati e, più precisamente:

- a) Vigilare che i destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- b) Verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o, semplicemente, l'opportunità di proporre l'adeguamento del Modello a norme sopravvenute, ovvero alle nuove esigenze aziendali (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate ad una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

In ragione di quanto sopra, in particolare, l'OdV ha l'obbligo di vigilare:

- Sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la

responsabilità delle persone giuridiche in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto;

- Sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- Sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e rispetto ai quali la Società ha deciso di tutelarsi;
- Sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle condizioni di operatività aziendale, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'OdV ha, altresì, l'obbligo di:

- Verificare l'efficacia delle procedure di controllo di ogni processo decisionale della Società rilevante ai termini del Decreto;
- Controllare costantemente l'attività aziendale al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle Attività a rischio reato e determinare in quali aree, settori di attività e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, nonché degli ulteriori reati ricompresi nell'ambito di efficacia del Modello stesso, a seguito dell'adozione di future delibere del Consiglio di Amministrazione in tal senso, identificando per ogni strategia, processo o attività aziendale, il rischio di commissione dei reati medesimi, determinandone, altresì, l'impatto sulla Società in funzione del grado di probabilità di accadimento ed individuandone i criteri e le metodologie necessarie per evitarne la commissione;
- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività a rischio reato, come definite nelle Parti Speciali del Modello;
- Promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nella Società e verificare la documentazione organizzativa interna contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti necessari per il funzionamento del Modello stesso;
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello;
- Verificare che la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del Modello sia conservata, al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento del Modello medesimo;

- Verificare che ogni registrazione sia e rimanga leggibile e possa essere facilmente identificata e rintracciabile;
- Verificare l'adeguatezza della procedura documentata predisposta dalla Società per stabilire le modalità necessarie per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle anzidette registrazioni;
- Coordinarsi con le altre funzioni aziendali al fine di controllare le Attività a rischio reato. Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l'OdV e le altre funzioni aziendali, l'OdV ha l'obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita presso la sede dell'OdV medesimo;
- Condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- Verificare che le previsioni contenute nelle Parti Speciali del Modello, o in quelle successivamente aggiunte in relazione a diverse tipologie di reati, siano comunque adeguate con quanto previsto dal Decreto, proponendo al Consiglio di Amministrazione, in caso contrario, un aggiornamento delle previsioni stesse.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, spetterà all'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- a) Sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- b) Indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- c) Segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni e riportando, per i casi più gravi, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Considerate le funzioni dell'OdV ed i contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo l'OdV può essere supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici); l'OdV, inoltre, si può avvalere del supporto delle altre funzioni della Società che, di volta in volta, si rendesse necessario per un'efficace attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV deve coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici e precisamente: con la funzione Servizio di Prevenzione e Protezione per il controllo del livello di attuazione delle necessarie misure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed, in generale, a seconda delle competenze, con tutte le altre funzioni in cui la Società è articolata per il monitoraggio e l'implementazione del sistema di controllo.

Nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni professionali non presenti all'interno della Società o dell'OdV, quest'ultimo – al quale sarà sempre e comunque riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento – qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare

predefiniti ambiti di indagine. I consulenti dovranno, in ogni caso, riferire sempre i risultati del loro operato all'OdV.

I consulenti esterni alla Società dei quali, eventualmente, l'Organismo di Vigilanza ritenga opportuno avvalersi, dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione e non dovranno incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità previste in capo ai membri dell'OdV.

Mediante appositi documenti organizzativi interni verranno stabiliti: (i) i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, (ii) il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, (iii) il ruolo e le responsabilità specifiche conferiti da parte dell'OdV al personale stesso.

#### 6.3 INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'OdV ha il compito di informare gli organi societari secondo le seguenti linee di reporting:

- La prima, su base continuativa, direttamente nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- La seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Con cadenza almeno annuale l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

#### 6.4 INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'OdV ha l'obbligo di:

- assicurarsi che tutto il personale abbia condiviso ed accettato il Modello, nonché il Codice Etico ed i protocolli aziendali;
- definire la competenza necessaria del personale che svolge mansioni nell'ambito delle Attività a rischio reato;
- pianificare ed attuare l'attività di informazione e formazione del personale in funzione della competenza richiesta per la posizione ricoperta, in relazione alle capacità professionali effettivamente possedute;
- documentare e valutare l'efficacia dell'attività di informazione svolta.

Per un efficace funzionamento del Modello, la formazione del personale dirigente e di altro personale dipendente è gestita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in stretta cooperazione con l'OdV e, a seconda dei casi, è organizzata con le seguenti modalità:

- informativa nella lettera di assunzione;
- formazione all'inizio del rapporto di lavoro;
- corso di aggiornamento periodico;

- informativa costante e periodica tramite la rete intranet.

## 6.5 INFORMATIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DA PARTE DEI DESTINATARI DEL MODELLO

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle Attività a rischio reato, nonché di tutti i dati concernenti condotte potenzialmente funzionali alla commissione di un reato.

Per tale motivo, è necessario che l'OdV abbia accesso a tutti i dati e le informazioni della Società, che sia il destinatario di tutte le segnalazioni dei dipendenti e dei terzi e che sia informato di ogni atto proveniente dall'autorità giudiziaria.

Con specifico riferimento ai dipendenti della Società, è opportuno tenere in considerazione che l'obbligo di segnalazione nei confronti dell'OdV, oltre che riflettere i doveri generali di lealtà, correttezza e buona fede dei dipendenti nello svolgimento del rapporto di lavoro, costituisce un'importante specificazione dei principi del Codice Etico.

### 6.5.1 Segnalazioni da parte dei dipendenti

Il personale della Società, sia dirigente che non dirigente, deve informare l'OdV di qualsiasi fatto o circostanza, verificatosi nello svolgimento delle Attività a rischio reato che possa, in ogni modo, attenersi all'attuazione del Modello.

In particolare, devono essere comunicate o poste a disposizione dell'Organismo di Vigilanza le informazioni e la documentazione prescritte nelle Parti Speciali del Modello, con riferimento alle singole fattispecie di reato, anche nel rispetto dei principi di cui al Codice Etico.

A tale scopo:

- l'OdV dovrà raccogliere tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque concernenti comportamenti non conformi alle disposizioni del Modello ovvero con le regole di condotta adottate dalla Società stessa ed esplicitate nei protocolli, nel Codice Etico e nel Modello;
- all'OdV dovrà essere comunicato, con la massima tempestività possibile, ogni problema riscontrato nell'applicazione delle disposizioni del Modello;
- l'OdV ha l'obbligo di esaminare accuratamente tutte le segnalazioni ricevute, previa audizione dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere all'effettuazione di una indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere effettuate per iscritto e contenere ogni necessario riferimento ad ogni violazione o sospetto di violazione delle prescrizioni del Modello;
- l'OdV ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza e anonimato dell'identità della persona segnalante, fatti salvi gli

obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- in ogni caso, l'autore della segnalazione non dovrà subire provvedimenti disciplinari, in quanto la segnalazione è stata effettuata nell'adempimento dei doveri di fedeltà, diligenza, buona fede e correttezza del lavoratore, al fine di scongiurare la commissione di un reato.

L'OdV, al fine di adempiere ai propri compiti, ha libero accesso a tutta la documentazione ed alle informazioni aziendali rilevanti.

Le segnalazioni di condotte non conformi al Modello dovranno essere effettuate preferibilmente attraverso un canale di comunicazione dedicato, che consenta all'Organismo di Vigilanza di raccogliere informazioni rilevanti rispetto alla commissione o al rischio di commissione di reati.

In tal senso, il dipendente che venga a conoscenza di una violazione o presunta violazione del Modello o del Codice Etico dovrà rifarsi all'apposito canale di comunicazione della Società, inviando una e-mail all'indirizzo odv.231@impresalevratti.it, oppure inviando una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Levratti S.r.l., presso la sede legale della Società, in Mirandola (MO), Via 2 Giugno, 83.

#### 6.5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, il personale della Società, sia dirigente che non dirigente e tutti i Soggetti Terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati nel Modello suscettibili di coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- le informazioni relative ad eventuali sanzioni pecuniarie applicate nei confronti della Società da parte di committenti, a seguito di inadempienze riconducibili ai reati contemplati nel Modello;
- tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di Attività a rischio reato, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni.

L'OdV, qualora lo ritenga opportuno, potrà proporre al Consiglio di

Amministrazione eventuali modifiche della lista di informative sopra indicata.

#### 6.6 GESTIONE DEL MODELLO

L'OdV ha l'obbligo di adoperarsi affinché siano garantite:

- la disponibilità di informazioni accurate ed attendibili;
- la disponibilità, ove necessario, di adeguati ed affidabili strumenti di lavoro onde procedere alle necessarie attività di verifica e controllo;
- la disponibilità di idonei strumenti ed ambienti per la gestione dei documenti e delle registrazioni.

## **7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS**

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i subappaltatori, i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti, gli agenti, i committenti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società (i "Soggetti Terzi").

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello presso i Soggetti Terzi, posto che anch'essi sono tenuti al rispetto delle procedure previste nel Modello.

La Società, previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre:

- a) Fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;
- b) Inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Soggetti Terzi che inducano la Società a violare le previsioni del Modello.

### **7.1 INFORMATIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DA PARTE DEI SOGGETTI TERZI**

I Soggetti Terzi sono tenuti ad informare immediatamente l'OdV, nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello o vengano a conoscenza di alcune delle circostanze elencate al paragrafo 6.5.2.

La segnalazione è effettuata direttamente all'Organismo di Vigilanza, tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica [odv.231@impresalevratti.it](mailto:odv.231@impresalevratti.it), oppure di una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Levratti S.r.l., presso la sede legale della Società, in Mirandola (MO), Via 2 Giugno, 83.

La Società garantisce ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

## **8. CODICE ETICO, PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO**

La Società da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata su sesso, razza, lingua, condizioni personali e credo religioso e politico.

In questa prospettiva, la Società intende aderire ai principi di cui al D.Lgs. 231/2001 mediante l'adozione del Modello, del quale costituisce parte integrante il Codice Etico, che si allega al Modello stesso.

Tale Codice Etico, peraltro, è da considerarsi non un mero strumento di *moral suasion*, bensì un vero e proprio atto vincolante i membri degli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori di Levratti.

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni contenute nel Codice Etico e le procedure di cui al Modello, dovrà essere riconosciuta prevalenza alle prescrizioni e alle procedure descritte nel Modello, laddove maggiormente restrittive.

## 9. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

La violazione delle prescrizioni del Modello, delle procedure contenute nello stesso e nei suoi allegati, del Codice Etico, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti può compromettere, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere tra la Società e i dipendenti e/o i Soggetti Terzi.

L'art. 6, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Di conseguenza, viene qui di seguito riportata la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello e dell'allegato Codice Etico.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta stabilite dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello, degli allegati allo stesso, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti possano determinare.

### 9.1 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

#### 9.1.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non aventi qualifica dirigenziale in violazione delle norme contenute nel presente Modello, nel Codice Etico, nonché nei protocolli e nelle politiche aziendali e nei loro aggiornamenti hanno rilevanza disciplinare.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse sono previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società e saranno – se del caso – irrogate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 (d'ora innanzi, per brevità, *“Statuto dei lavoratori”*).

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del presente Modello nonché del Codice Etico, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione, previo esperimento della procedura dalla legge e dalle norme contrattuali collettive, dei provvedimenti che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Fatto, in ogni caso, salvo quanto indicato nel CCNL, incorre nei provvedimenti di:

- 1) **(i) richiamo verbale, (ii) ammonizione scritta, (iii) multa, (iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, (v) licenziamento con preavviso** il lavoratore che, a mero titolo esemplificativo:
  - a) Non si attenga alle procedure previste dal Modello e dagli allegati allo stesso, nonché dal Codice Etico e dai protocolli aziendali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all'OdV, obbligo di compilazione delle dichiarazioni periodiche prescritte al fine di monitorare l'effettività del Modello, obbligo di svolgere le verifiche prescritte, ecc.) e/o non osservi le procedure che, di volta in volta, verranno implementate dalla Società, a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni del Modello e che verranno opportunamente comunicate;
  - b) Adotti, nell'espletamento di Attività a rischio reato (come definite nelle Parti Speciali del Modello), un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico, del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze di minor rilievo mentre la sospensione e il licenziamento con preavviso per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso.

Incorre, nel provvedimento di:

- 2) **licenziamento senza preavviso**, il lavoratore che, a mero titolo esemplificativo:
  - a) sia recidivo nelle mancanze indicate al precedente punto 1) e nei confronti del quale sia già stata applicata la relativa sanzione conservativa;
  - b) non si attenga alle procedure prescritte dal Modello, dagli allegati allo stesso, dal Codice Etico, nonché dai protocolli aziendali e dai loro aggiornamenti, adottati nell'espletamento di attività nelle aree a rischio una condotta non conforme alle prescrizioni contenute in tali documenti e il suo comportamento sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della Legge. n. 300/1970, del CCNL e del Modello, la Società monitorerà l'applicazione e l'efficacia del sistema disciplinare qui descritto.

### 9.1.2 Dirigenti

Nei casi di:

- a) Violazione, da parte dei dirigenti, delle norme del Modello e degli allegati allo stesso nonché del Codice Etico e dei protocolli aziendali e/o delle procedure che di volta in volta verranno implementate dalla Società a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni e opportunamente comunicate, o
- b) Adozione, nell'espletamento di Attività a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati,

le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare, tenendo anche in considerazione il particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali alla Società e, comunque, in conformità ai principi espressi dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti applicabile.

## 9.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Nel caso di violazione del Modello, nonché del Codice Etico, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti da parte di uno o più degli Amministratori, dovrà essere informato senza indugio il Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

Qualora il rinvio a giudizio riguardi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato compete al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## 9.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Terzi in contrasto con i principi, le procedure, le linee di condotta indicate nel Modello e nei suoi allegati, nonché nel Codice Etico fa sorgere in capo alla Società, secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali, il diritto di risolvere immediatamente il rapporto in essere con i Soggetti Terzi e di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, il risarcimento dei danni subiti.

## **10. CONFERMA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO E VERIFICHE PERIODICHE**

La Società è dotata di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione di poteri autorizzatori e di firma coerenti con le responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione funzionale e separazione dei compiti.

La Società si avvale, nell'area della gestione finanziaria e più in generale, di un efficiente sistema informativo, caratterizzato da procedure standardizzate ed informative in grado di consentire che ogni operazione risulti adeguatamente supportata sul piano documentale, così da poter procedere, in qualsiasi momento, all'esecuzione di controlli che individuino la genesi, le finalità e le motivazioni dell'operazione oggetto di esame, con identificazione del ciclo completo di autorizzazione, registrazione e verifica della correttezza e legittimità dell'operazione stessa.

Il Modello, come evidenziano sia la Parte Generale, sia le sezioni dedicate alle Parti Speciali, ha inoltre individuato un sistema di controllo mirato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire ed annullare.

Inoltre il Modello prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente programma di formazione, che permette di raggiungere tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per la Società.

Fermo quanto precede, allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello è necessario effettuare una verifica annuale dei principali atti societari, dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società e delle Attività a rischio reato.

È, altresì, necessario procedere ad una verifica periodica del reale funzionamento del Modello con le modalità che verranno stabilite dall'OdV.

Sarà, infine, cura della Società procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute dall'OdV in merito all'attuazione del Modello nello svolgimento delle Attività a rischio reato, delle azioni intraprese da parte dell'OdV o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di reato, della contezza e della consapevolezza dei destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste che potranno anche essere effettuate a campione.

L'OdV deve adottare adeguati metodi per controllare e misurare le prestazioni dei processi definiti dal Modello. Tali metodi devono dimostrare la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, devono essere attuati tutti gli interventi correttivi atti ad assicurare la conformità del Modello al Decreto.

L'OdV deve verificare con continuità l'efficacia del Modello ai fini della prevenzione dei reati, valutando i dati significativi emersi dai controlli e dai risultati delle verifiche interne.

## **11. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO**

Essendo il Modello un *“atto di emanazione dell’organo dirigente”* [in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a), D.Lgs. 231/2001], la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e con l’ausilio dell’OdV, è chiamato ad integrare il Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività della Società, possano essere ritenute rilevanti.

Tale attività sarà anche volta a garantire che non sia introdotto alcun provvedimento di modifica che possa contrastare o diminuire l’efficacia del Modello.

È, in particolare, attribuito all’OdV il compito di proporre modifiche o integrazioni al Modello consistenti, tra l’altro, nella:

- i) introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelli esistenti;
- ii) revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l’attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative *“sensibili”* o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- iii) introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- iv) evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
- v) introduzione di nuove Parti Speciali che tengano in considerazione nuove fattispecie di reato inserite dal Decreto o nuove attività che vengano iniziate dalla Società.

## **ALLEGATI PARTE GENERALE**

- a) Codice Etico
- b) Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

## **PARTE SPECIALE A**

### **Reati commessi con violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

## DEFINIZIONI/ACRONIMI

**ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:** i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Cantiere:** qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X al D.Lgs. 81/2008.

**Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o il soggetto che, in relazione alla tipologia e struttura organizzativa nel cui ambito i Lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di specifica delega, dell'organizzazione medesima in quanto esercita i poteri decisionali o di spesa.

**Decreto Sicurezza:** il D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

**Dirigente:** il soggetto che, a seguito delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla medesima.

**DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze:** il documento redatto dal Datore di Lavoro per ogni attività che comporti la necessità di procedere ad una valutazione dei rischi che indichi le misure volte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

**DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, i dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione, la pianificazione delle misure per procedere nel tempo al miglioramento dei livelli di sicurezza, le procedure individuate per l'attuazione delle misure, i soggetti individuati nell'ambito dell'organizzazione aziendale che debbono provvedervi, l'indicazione del RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, le mansioni che, nel caso, espongono i Lavoratori a rischi specifici e richiedono quindi una adeguata competenza professionale, esperienza nonché formazione e addestramento.

**Lavoratori:** i soggetti che, indipendentemente dal loro inquadramento contrattuale, svolgono una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società.

**Medico Competente:** il medico, in possesso di uno dei titoli e requisiti formali e professionali richiesti dal Decreto Sicurezza, incaricato dal Datore di Lavoro ai fini

della valutazione dei rischi e al fine di svolgere la Sorveglianza Sanitaria e adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa.

**Piano di sicurezza e coordinamento o PSC:** elaborato, parte integrante del contratto di appalto, di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008.

**Piano operativo di sicurezza o POS:** il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV al decreto medesimo.

**Preposto:** il soggetto che alla luce delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa, attua le direttive ricevute verificandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

**RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** il soggetto nominato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, nominato dal Datore di Lavoro , al quale risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme delle attività mediche volte alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai rischi professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

**SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi della Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi.

## **A.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-*SEPTIES* DEL DECRETO)**

### **Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura allorché un soggetto cagiona per colpa la morte di una persona. Circostanze aggravanti si verificano allorché il fatto è commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

### **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)**

Il reato di lesioni personali si configura allorché un soggetto cagiona ad altri per colpa una lesione personale. Anche in tal caso esistono circostanze aggravanti rappresentate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e sulla normativa antinfortunistica.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo i casi in cui la lesione personale grave o gravissima si manifesta in relazione ai fatti connessi al mancato rispetto della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativa all'igiene del lavoro che abbia comportato una malattia professionale.

Ai sensi dell'art 583 , comma 1, del codice penale, la lesione è considerata grave:

- Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure
- Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583, comma 2, del codice penale, la lesione è invece considerata gravissima se dal fatto deriva:

- Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- La perdita di un senso;
- La perdita di un arto o una sua mutilazione che lo renda inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

## A.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'area ritenuta più specificamente a rischio risulta essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, quella che disciplina la gestione delle attività del personale in relazione al rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

A differenza infatti di altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in tale ambito è la inosservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei Lavoratori da cui consegue l'evento dannoso (morte o lesione) mentre non rileva l'aspetto psicologico del dolo, cioè la volontà e coscienza del soggetto di provocare l'evento.

L'analisi iniziale svolta sull'attività della Società e sulla sua organizzazione ha permesso di individuare e valutare i vari fattori di rischio per la salute e la sicurezza cui sono esposti i lavoratori della Società; per la valutazione puntuale degli specifici fattori di rischio si rimanda al DVR ed ai POS predisposti dalla Società.

In linea generale la Società ha ritenuto particolarmente sensibili le seguenti attività:

- L'attribuzione di compiti, responsabilità, doveri e adeguate risorse ai soggetti coinvolti nella elaborazione dei programmi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati alla luce delle politiche definite in materia di sicurezza e igiene sul lavoro volte a prevenire i rischi e a garantire continui livelli di miglioramento;
- L'identificazione e la valutazione di tutti i rischi tramite la stesura del DVR e dei POS, la valutazione dei rischi interferenziali e l'analisi dei contratti di appalto;
- L'individuazione di tutte le leggi e/o regolamenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- La sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, tramite la stesura di un programma di informazione e formazione differenziato per soggetti esposti a rischi specifici con particolare riferimento alla periodicità, monitoraggio e apprendimento del medesimo;
- L'attuazione di specifiche attività di monitoraggio volte ad assicurare l'efficienza del sistema e l'individuazione di procedure specifiche per la segnalazione di eventuali difformità e/o non conformità da parte dei Lavoratori;
- L'individuazione e l'attuazione delle misure correttive e preventive da adottare a seguito degli esiti dell'attività di monitoraggio;
- L'effettuazione di sopralluoghi periodici presso la sede ed i cantieri della Società nonché la verifica periodica da parte della direzione aziendale dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di gestione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

### **A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

Nello svolgimento delle attività previste dalla presente Parte Speciale, i soggetti coinvolti sono obbligati ad osservare, per le parti di loro interesse, le disposizioni di legge nonché i principi contenuti nel DVR, nei POS, nelle procedure operative stabilite dalla Società, nel Codice Etico e nel Modello.

In particolare il **datore di lavoro** deve:

- Effettuare la valutazione dei rischi della Società ed elaborare di conseguenza il documento di valutazione del rischio previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Il **datore di lavoro e/ o dirigente** (se all'uopo delegato dal datore di lavoro) deve:

- Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente e tener conto, nell'attribuzione dei compiti ai lavoratori medesimi, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti nonché delle disposizioni aziendali emanate in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008. Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti agli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;
- Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in condizioni di pericolo grave e immediato;
- Consentire ai lavoratori di verificare per il tramite del RLS, se nominato, l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute;
- Consegnare tempestivamente al RLS, dietro sua esplicita richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 nonché permettere al medesimo di accedere ai dati di cui all'art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/2008. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- Elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 anche "su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5" e su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi alla salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- Comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 del D.Lgs. 81/2008, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- Consultare il RLS in tutte le ipotesi previste dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008;
- Adottare, in relazione alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda e al numero delle persone presenti, tutte le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro nonché per il caso di

pericolo grave e immediato, le disposizioni previste dall'art. 43 del D.Lgs. 81/2008;

- Convocare la riunione periodica, di cui all'art. 35, nelle unità con più di 15 dipendenti;
- Aggiornare le misure di prevenzione e protezione in caso di mutamenti organizzativi o in relazione all'evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- Comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- Fornire al SPP e al medico competente informazioni in merito a:
  - Natura dei rischi;
  - Organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
  - Descrizione degli impianti;
  - Dati di cui all'art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/2008 e quelli relativi alle malattie professionali;
  - Provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il **preposto** deve:

- Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- Verificare che solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- Frequentare appositi corsi di formazione.

**Il lavoratore deve:**

- Aver cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo il previsto obbligo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave o incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque disposti dal medico competente;
- Esporre, nel caso di attività svolte in regime di appalto o subappalto, l'apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità e l'indicazione del datore di lavoro;
- Abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione e/o altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie messi a sua disposizione dal datore di lavoro.

#### **Il medico competente :**

- Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione delle misure volte alla tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso;
- Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale;
- Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs. 81/2008;

- Informa i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce su richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Informa i lavoratori interessati dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e, su richiesta dei medesimi, rilascia copia della documentazione sanitaria;
- Comunica per iscritto al datore di lavoro, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in occasione della riunione periodica annuale, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e integrità psico-fisica dei lavoratori;
- Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa qualora lo ritenga opportuno sulla base di una attenta valutazione dei rischi. In tal caso comunica al datore di lavoro la diversa periodicità stabilita di modo da permettere al datore di lavoro medesimo di prenderne nota nel DVR;
- Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- Comunica al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, mediante autocertificazione ed entro i termini stabiliti dalla vigente normativa, il possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008.

Si precisa che la Società opera utilizzando un sistema di gestione della salute e della sicurezza in accordo alla norma BS OHSAS 18001, il cui soddisfacimento dei requisiti stabiliti è certificato da un organismo di certificazione indipendente. Tale sistema comprende una serie di procedure tese ad assicurare la tenuta sotto controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e il miglioramento delle relative prestazioni aziendali.

## **A.4 L'IMPIANTO SANZIONATORIO**

In aggiunta e ad integrazione del sistema disciplinare previsto ai sensi del Decreto per la violazione delle procedure relative alla presente Parte Speciale, si riportano qui di seguito anche le norme sanzionatorie specifiche previste dalla normativa in tema di sicurezza che, secondo l'analisi iniziale svolta sull'attività della Società, potrebbero trovare applicazione. Si fa tuttavia presente che è stata riportata l'esposizione di tutte le sanzioni, ivi incluse quelle che fanno riferimento a rischi non al momento identificabili nell'ambito dell'organizzazione della Società.

## A.5 SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 PER IL DATORE DI LAVORO

Art. sanz. D.Lgs. 81/2008	Art. violato D.Lgs. 81/2008	Norma violata	Pena
55, comma 1 lettera a)	29, comma 1	Omessa valutazione ed elaborazione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) in collaborazione con il RSPP e il medico competente nei casi di cui all'art. 41	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
55, comma 1, lettera b)	17, comma 1, lettera b); art. 34, comma 2	Mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione o mancato rispetto degli obblighi di frequenza da parte del datore di lavoro, nei casi consentiti in cui egli intenda svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, dei corsi di formazione obbligatori di cui all'art. 34, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Art. sanz. D.Lgs. 81/2008	Art. violato D.Lgs. 81/2008	Norma violata	Pena
55, comma 2	29, comma 1	<p>Omessa valutazione ed elaborazione del DVR nei seguenti casi:</p> <p>aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>aziende che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p>	Arresto da 4 a 8 mesi
55, comma 3	17, comma 1, lettera a)	Adozione del documento di valutazione dei rischi in assenza degli elementi di cui all'art. 28, comma 2, lettere b), c) o d) o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.	Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
55, comma 4	17, comma 1, lettera a)	Adozione del documento di valutazione dei rischi in assenza degli elementi di cui all'art. 28, comma 2, lettere a), primo periodo, e f).	Ammenda da 1.000 a 2.000 euro
159, comma 1	96, comma 1, lettera g)	Violazione dell'obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
219, comma 1, lettera a)	181, comma 2	Mancato rispetto degli obblighi riferiti alla programmazione, effettuazione ed aggiornamento della valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
219, comma 1, lettera a)	190, comma 1	Mancato rispetto degli obblighi riferiti alla valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
219, comma 1, lettera a)	190, comma 5	Omessa individuazione nell'ambito della valutazione dei rischi sul rumore, delle prescritte misure di prevenzione e protezione	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
219, comma 1, lettera a)	202, comma 1	Mancato rispetto degli obblighi di valutazione e, ove necessario, misurazione di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
219, comma 1, lettera a)	202, comma 5	Omessa considerazione, nella valutazione dei rischi inerenti l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche, di alcuni elementi previsti dalla legge	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
219, comma 1, lettera a)	209, comma 1	Mancato rispetto degli obblighi di valutazione e, ove necessario, misurazione o calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici nell'ambito della specifica valutazione dei rischi	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
219, comma 1 lettera a)	209, comma 5	Mancata precisazione, nel documento di valutazione del rischio, delle misure di prevenzione e protezione adottate secondo le specifiche previsioni di cui all'art. 210	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro
219, comma 1, lettera a)	216	Mancata valutazione e , quando necessario, misurazione e/o calcolo nell'ambito della specifica valutazione dei rischi dei livelli delle radiazioni ottiche cui possono essere esposti i lavoratori	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
219, comma 1, lettera b)	190, comma 2	Mancato rispetto degli obblighi di misurazione dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti (i cui risultati devono essere riportati nel documento di valutazione) allorché, a seguito di specifica valutazione del rischio, si possa ragionevolmente ritenere che i valori inferiori di azione possano essere superati	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
219, comma 1, lettera b)	190, comma 3	Inadeguatezza dei metodi e strumentazioni utilizzati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
219, comma 1, lettera b)	202, comma 3	Omessa valutazione o misurazione secondo quanto prescritto dall'Allegato XXXV, parte A delle esposizioni dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
219, comma 1, lettera b)	202, comma 4	Omessa valutazione o misurazione secondo quanto prescritto dall'Allegato XXXV, parte B delle esposizioni dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
219, comma 1, lettera b)	209, comma 2	Mancata valutazione e, quando necessario, calcolo nel caso in cui i valori limite di esposizione sono stati superati	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
219, comma 1, lettera b)	209, comma 4	Mancata attenzione a specifici elementi indicati all'art. 209, comma 4, nell'ambito della valutazione del rischio elettromagnetico	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
262, comma 1, lettera a)	223, commi 1, 2 e 3	Violazione degli obblighi relativi alla valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 1, lettera a)	236, commi 1, 2, 3, 4 e 5	Violazione degli obblighi relativi alla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 1, lettera a)	249, commi 1 e 3	Violazione degli obblighi relativi alla valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente da amianto e dai materiali contenenti amianto	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
262, comma 1, lettera b)	223, comma 6	Omessa predisposizione e attuazione preventiva, nel caso di una nuova attività che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, di adeguate misure di prevenzione	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
282, comma 1	271, commi 1, 3 e 5	Violazione degli obblighi relativi alla valutazione dei rischi dovuti agli agenti biologici	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
297, comma 1	290	Violazione degli obblighi relativi alla valutazione dei rischi dovuti ad atmosfere esplosive	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

## A.6 SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 PER IL DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI

Art. sanz. D.Lgs. 81/2008	Art. violato D.Lgs. 81/2008	Norma violata	Pena
55, comma 5, lettera a)	3, comma 12-bis	Rispetto delle disposizioni previste dalle norme di riferimento	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
55, comma 5, lettera a)	18, comma 1, lettera o)	Mancata consegna del DVR al RLS	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
55, comma 5, lettera a)	26, comma 1, lettera b)	Omessa fornitura ai soggetti interessati da contratti d'appalto, d'opera o somministrazione di specifiche informazioni sui rischi presenti nelle aree in cui sono chiamati a lavorare e sulle misure di prevenzione e protezione attuate	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
55, comma 5, lettera a)	43, comma 1, lettere a), b), c) ed e)	Mancato rispetto delle disposizioni in materia di gestione delle emergenze	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
55, comma 5, lettera a)	43, comma 4	Fatte salve le specifiche eccezioni, mancata astensione dal chiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
55, comma 5, lettera a)	45, comma 1	Mancata adozione dei provvedimenti in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
55, comma 5, lettera b)	26, comma 1 lettera a)	Omesso adempimento degli obblighi previsti in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
55, comma 5, lettera c)	18, comma 1, lettere c), e), f) e q)	Affidamento dei compiti ai lavoratori, senza aver tenuto conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in relazione alla loro salute e sicurezza	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
55, comma 5, lettera c)	36, commi 1 e 2	Mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione ai lavoratori	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
55, comma 5, lettera c)	37, comma 1	Mancata assicurazione a che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata in materia di sicurezza	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
55, comma 5, lettera c)	37, comma 7	Omessa e/o incompleta somministrazione ai preposti di una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
55, comma 5, lettera c)	37, comma 9	Inadeguata o non specifica formazione e aggiornamento ai lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
55, comma 5, lettera c)	37, comma 10	Mancata formazione specifica al RLS	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
55, comma 5, lettera c)	43, comma 1, lettere d) ed e-bis)	Mancato rispetto delle disposizioni in materia di gestione delle emergenze	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
55, comma 5, lettera c)	46, comma 2	Mancata adozione nei luoghi di lavoro di idonee misure per prevenire incendi e tutelare l'incolumità dei lavoratori	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
55, comma 5, lettera d)	18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte; 26, commi 2 e 3, primo periodo; 26, comma 3 quarto periodo o 3-ter	Rispetto delle disposizioni previste dalle norme di riferimento	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
55, comma 5, lettera e)	18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v)	Rispetto delle disposizioni previste dalle norme di riferimento	Ammenda da 2.000 a 4.000 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
55, comma 5, lettera e)	35, comma 4	Violazione degli obblighi di tenere la riunione periodica in presenza di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio	Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
55, comma 5, lettera f)	29, comma 4	Omessa custodia, presso l'unità produttiva cui si riferisce la valutazione dei rischi del documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e quello di cui all'art. 26, comma 3	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro
55, comma 5, lettera f)	35, comma 2	Omessa sottoposizione all'esame dei partecipanti alla riunione di cui all'art. 35, comma 1, nel corso della riunione periodica, delle notizie e informazioni previste	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro
55, comma 5, lettera f)	41, comma 3	Effettuazione di visite mediche in casi non consentiti	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro
55, comma 5, lettera g)	18, comma 1, lettera r) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni	Violazione dell'obbligo di comunicazione all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
55, comma 5, lettera g)	18, comma 1, lettera bb)	Violazione dell'obbligo di vigilanza affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alle mansioni lavorative specifiche senza il prescritto giudizio di idoneità	Sanzione amm.va pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro
55, comma 5, lettera g)	18, comma 2	Mancata messa a disposizione del servizio di prevenzione e protezione nonché del medico competente delle informazioni prescritte dall'art. 18, comma 2	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro
55, comma 5, lettera h)	18, comma 1, lettera g-bis)	Violazione dell'obbligo di tempestiva al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
55, comma 5, lettera h)	18, comma 1, lettera r) con riferimento agli infortuni superiori a un giorno	Omessa comunicazione all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici o informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
55, comma 5, lettera h)	25, comma 1, lettera e), secondo periodo	Mancata conservazione dell'originale della cartella sanitaria nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
55, comma 5, lettera h)	35, comma 5	Violazione dell'obbligo di verbalizzazione della riunione periodica tenuta ai sensi dell'art. 35 e di messa a disposizione delle parti del verbale della riunione	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro
55, comma 5, lettera i)	26, comma 8	Omessa dotazione al personale occupato dall'impresa appaltatrice, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e/o subappalto, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro	Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro
55, comma 5, lettera l)	18, comma 1, lettera aa)	Violazione dell'obbligo di comunicazione telematica annuale all'INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro
68, comma 1, lettera a)	66	Divieto di lavori in ambienti sospetti di inquinamento e sue modalità attuative	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
68, comma 1, lettera b)	64, comma 1	Obblighi riferiti ai luoghi di lavoro	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
68, comma 1, lettera b)	65, comma 1	Divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
68, comma 1, lettera b)	65, comma 2	Violazioni riferite alle ipotesi di deroga al divieto di destinazione al lavoro di locali chiusi sotterranei o semisotterranei	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
68, comma 1, lettera c)	67, commi 1 e 2	Mancata notifica agli organi di vigilanza di costruzioni e realizzazioni di edifici	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
87, comma 2 lettera a)	70, comma 1	Mancata conformità delle attrezzature di lavoro alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
87, comma 2, lettera b)	70, comma 2	Mancata conformità delle attrezzature di lavoro (costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni) ai requisiti generali di sicurezza di cui ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8, 5.13.9, dell'Allegato V, parte II	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
87, comma 2, lettera c)	71, commi 1, 2, 4, 7, 8	Obblighi riferiti alle attrezzature di sicurezza, comprensivi degli eventuali interventi	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
87, comma 2, lettera d)	75; 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d) e 5	Inadempimenti in merito all'impiego o all'utilizzo dei DPI	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
87, comma 2, lettera e)	80, comma 2	Valutazione dei rischi di natura elettrica senza tener conto delle condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro, dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro e di tutte le condizioni di esercizio prevedibili	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
87, comma 2, lettera e)	82, comma 1	Inadempimenti nell'esecuzione di lavori sotto tensione	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
87, comma 2, lettera e)	83, comma 1	Inadempimenti nell'esecuzione di lavori in prossimità di parti attive	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
87, comma 2, lettera e)	85, comma 1	Inadempimenti in materia di protezione di edifici, impianti strutture e attrezzature	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
87, comma 3, lettera a)	70, comma 2	Mancata conformità delle attrezzature di lavoro (costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni) ai requisiti generali di sicurezza di cui ai punti 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
87, comma 3, lettera b)	71, comma 3	Inadempimenti nell'uso di attrezzature di lavoro limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, dell'Allegato VI	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
87, comma 3, lettera c)	77, comma 4, lettere e), f) e h)	Inadempimenti formativi e informativi nel corretto utilizzo dei DPI	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
87, comma 3, lettera d)	80, commi 3 e 3-bis	Mancata adozione delle misure tecniche e organizzative volte ad eliminare e/o ridurre al minimo il rischio elettrico	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
87, comma 4, lettera a)	70, comma 2	Mancata conformità delle attrezzature di lavoro (costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni) ai requisiti generali di sicurezza di cui ai punti dell'Allegato V, parte II diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
87, comma 4, lettera b)	71, comma 3	Inadempimenti nell'uso di attrezzature di lavoro limitatamente ai punti dell'Allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3 e commi 6, 9, 10 e 11	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
87, comma 4, lettera c)	77, comma 4, lettere c) e g)	Mancata comunicazione di istruzioni comprensibili per i lavoratori e di procedure aziendali per la riconsegna e il deposito del DPI, al termine dell'utilizzo	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
87, comma 4, lettera d)	86, commi 1 e 3	Mancata effettuazione e conseguente verbalizzazione dei controlli periodici effettuati sugli impianti elettrici e di protezione dai fulmini	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
159, comma 2, lettera a)	97, comma 1	Violazione degli obblighi da parte del datore di lavoro dell'impresa affidataria in materia di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione delle disposizioni e prescrizioni previste dal piano di sicurezza e coordinamento	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
159, comma 2, lettera a)	100, comma 3	Mancato rispetto da parte dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle previsioni contenute nel piano operativo di sicurezza	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
159, comma 2, lettera a)	111, commi 1, lettera a) e 6	Violazioni in merito all'uso di attrezzature per lavori in quota	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
159, comma 2, lettera a)	114, comma 1	Violazioni in merito alla protezione dei posti di lavoro	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
159, comma 2, lettera a)	117	Violazioni in merito allo svolgimento di lavori in prossimità di parti attive	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
159, comma 2, lettera a)	118	Violazioni in merito ad attività di splatemento e sbancamento	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
159, comma 2, lettera a)	121	Violazioni in merito all'adozione di idonee misure di protezione contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas negli scavi	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
159, comma 2, lettera a)	122	Mancata adozione, per i lavori in quota, di adeguate impalcature o ponteggi	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
159, comma 2, lettera a)	126	Violazioni in merito alla predisposizione di parapetti su ponti di servizio, passerelle, ecc. posti ad un'altezza maggiore di due metri	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
159, comma 2, lettera a)	128, comma 1	Violazioni in merito alla predisposizione di sottoponti	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
159, comma 2, lettera a)	145, commi 1 e 2	Violazioni in materia di disarmo delle armature	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
159, comma 2, lettera a)	148	Mancata adozione di misure preventive per l'effettuazione di lavori speciali (su lucernari, tetti, coperture, ecc.)	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
159, comma 2 lettera b)	108	Mancato rispetto delle norme in materia di viabilità nei cantieri delle persone e dei veicoli	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
159, comma 2, lettera b)	112	Inidoneità di opere provvisionali	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
159, comma 2, lettera b)	119	Violazioni in materia di scavo di pozzi e cunicoli	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
159, comma 2, lettera b)	123	Violazioni in materia di montaggio e smontaggio di opere provvisionali	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
159, comma 2, lettera b)	125, commi 1, 2 e 3	Violazioni in materia di disposizione dei montanti	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
159, comma 2, lettera b)	127	Violazioni in materia di disposizione di ponti a sbalzo	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
159, comma 2, lettera b)	129, comma 1	Violazioni in materia di impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
159, comma 2, lettera b)	136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6	Violazioni in materia di montaggio e smontaggio ponteggi, per lavori in quota	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
159, comma 2, lettera b)	140, comma 3	Violazioni in materia di predisposizione e fissaggio di ponti su ruote a torre, per lavori in quota	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
159, comma 2, lettera b)	147, comma 1	Violazioni in materia di predisposizione di scale in muratura	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
159, comma 2, lettera b)	151, comma 1	Violazioni in materia di ordine delle demolizioni	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
159, comma 2, lettera b)	152, commi 1 e 2	Violazioni in materia di demolizione di muri	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
159, comma 2, lettera b)	154	Violazioni in materia di sbarramento della zona di demolizione	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
159, comma 2, lettera c)	96, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f)	Mancato rispetto degli obblighi nei cantieri da parte dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e esecutrici	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
159, comma 2, lettera c)	97, commi 3 e 3-ter + altre (Capo II del Titolo IV non altrimenti sanzionate)	Mancato rispetto degli altri obblighi previsti nei cantieri da parte dei datori di lavoro delle imprese affidatarie	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
159, comma 2, lettera c)	100, comma 4	Mancata messa a disposizione da parte dei datori di lavoro delle imprese esecutrici ai rappresentanti per la sicurezza di copia del PSC	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
159, comma 2, lettera c)	101, commi 2 e 3	Violazione degli obblighi di trasmissione da parte dell'impresa affidataria	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
165, comma 1, lettera a)	163	Mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
165, comma 1, lettera b)	164	Omessa somministrazione ai lavoratori di una formazione adeguata, sotto forma di precise istruzioni, che abbia per oggetto il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o parole, nonché comportamenti generali e specifici da seguire	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
170, comma 1 lettera a)	168, commi 1 e 2	Mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di movimentazione manuale dei carichi	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
170, comma 1, lettera b)	169, comma 1	Mancata somministrazione ai lavoratori delle informazioni adeguate relativamente al peso e alle altre caratteristiche del carico movimentato	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
178, comma 1, lettera a)	174, commi 2 e 3	Mancata adozione delle misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni effettuate nonché mancata organizzazione e predisposizione dei posti di lavoro in conformità a quanto previsto dall'Allegato XXXIV	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
178, comma 1, lettera a)	175, commi 1 e 3	Mancato rispetto degli obblighi relativi allo svolgimento quotidiano del lavoro	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
178, comma 1, lettera a)	176, comma 1	Mancata sottoposizione dei lavoratori alla prevista sorveglianza sanitaria	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
178, comma 1, lettera a)	176, comma 3	Mancato rispetto della frequenza delle visite stabilite dal medico competente (se non diversamente stabilita essa è, a seconda delle situazioni, biennale o quinquennale)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
178, comma 1, lettera a)	176, comma 5	Mancata sottoposizione a visita di controllo per particolari rischi a seguito di richiesta da parte dello stesso	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
178, comma 1, lettera b)	177	Mancata assicurazione ai lavoratori di una formazione adeguata e mancato rispetto dell'informazione con riguardo alle misure applicabili al posto di lavoro	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
178, comma 1, lettera b)	176, comma 6	Mancata fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
219, comma 2, lettera a)	182, comma 2	Mancato rispetto dei limiti di esposizione dei lavoratori a valori superiori ai valori limite	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
219, comma 2, lettera a)	185	Mancato rispetto degli obblighi afferenti la sorveglianza sanitaria	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
219, comma 2, lettera a)	192, comma 2	Mancata elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore qualora a seguito della specifica valutazione dei rischi risulta che i valori inferiori di azione sono superati	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
219, comma 2, lettera a)	193, comma 1	Mancata fornitura, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le previste misure di prevenzione e protezione, dei dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni di legge	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
219, comma 2, lettera a)	195	Mancato rispetto degli obblighi in tema di informazione e formazione dei lavoratori	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
219, comma 2, lettera a)	196	Mancato rispetto degli obblighi in tema di sorveglianza sanitaria	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
219, comma 2, lettera a)	197, comma 3, secondo periodo	Violazione delle condizioni riferite alla concessione delle deroghe nonchè mancata assicurazione dell'intensificazione della sorveglianza sanitaria e del rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
219, comma 2, lettera a)	203	Mancato rispetto degli obblighi in tema di misure di prevenzione e protezione dal rischio vibrazioni	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
219, comma 2, lettera a)	205, comma 4, secondo periodo	Mancato rispetto delle condizioni riferite alla concessione delle previste deroghe nonché mancata assicurazione dell'intensificazione della sorveglianza sanitaria e il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe stesse	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
219, comma 2, lettera a)	210, comma 1	Mancata elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione qualora risulti che i previsti valori di azione sono stati superati	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
219, comma 2, lettera a)	217, comma 1	Mancata definizione ed attuazione di un programma di azione che preveda misure tecniche e organizzative volte a evitare che l'esposizione superi i valori limite, qualora la valutazione dei rischi metta in evidenza che i valori limite di esposizione qualora risultino superati.	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
219, comma 2, lettera b)	184	Mancato rispetto degli obblighi in tema di informazione e formazione dei lavoratori	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
219, comma 2, lettera b)	192, comma 3, primo periodo	Omessa segnalazione dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
219, comma 2, lettera b)	210, comma 2	Omessa indicazione di apposita segnaletica nei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione, nonché identificazione delle stesse aree e limitazione del relativo accesso laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
219, comma 2, lettera b)	210, comma 3	Non dovuta esposizione a valori superiori ai valori limite di esposizione dei lavoratori ed altri correlati obblighi	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
219, comma 2, lettera b)	217, comma 2	Omessa indicazione di apposita segnaletica nei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superano i valori di azione, nonché omessa identificazione delle stesse aree e limitazione del relativo accesso laddove ciò sia tecnicamente possibile	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
219, comma 2, lettera b)	217, comma 3	Mancato adattamento delle prescritte misure alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
262, comma 2, lettera a)	225	Violazione degli obblighi relativi alle misure specifiche di prevenzione e protezione	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2, lettera a)	226	Violazione delle disposizioni previste in casi di incidenti o di emergenze	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2, lettera a)	228, commi 1, 3, 4 e 5	Violazione degli specifici divieti previsti in materia di agenti chimici	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2, lettera a)	229, comma 7	Violazione degli obblighi relativi alla revisione della valutazione specifica dei rischi ed altre disposizioni riferite alla riduzione del rischio	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2, lettera a)	235	Violazione degli obblighi relativi alla sostituzione e riduzione dell'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2, lettera a)	237	Violazione degli obblighi relativi alla adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2, lettera a)	238, comma 1	Violazione degli obblighi relativi alla adozione di misure tecniche	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
262, comma 2, lettera a)	240, comma 1	Mancata adozione, in presenza di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni, di misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e omessa o inadeguata informativa ai lavoratori e al rappresentante per la sicurezza	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2, lettera a)	240, comma 2	Mancato immediato abbandono, da parte dei lavoratori, dell'area interessata indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2, lettera a)	241	Violazione degli obblighi relativi ad operazioni lavorative particolari	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
262, comma 2, lettera a)	242, commi 1 e 2	Mancata sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la specifica valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute nonché mancata adozione, su conforme parere del medico competente, di misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2, lettera a)	242, comma 5, lettera b)	Mancata effettuazione , ove possibile, di una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2 lettera a)	248, comma 1	Violazione obblighi da parte del datore di lavoro in materia di individuazione della presenza di amianto	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2 lettera a)	250, comma 1 e 4	Mancata effettuazione di notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2 lettera a)	251	Mancata e/o inadeguata adozione di misure di prevenzione e protezione per le lavorazioni effettuate in siti dove è presente polvere di amianto	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
262, comma 2, lettera a)	252	Mancata e/o inadeguata adozione di misure igieniche per le lavorazioni effettuate in siti dove è presente polvere di amianto	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2, lettera a)	253, comma 1	Mancata e/o inadeguata adozione di misure atte a controllare la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2, lettera a)	254	Mancato rispetto del controllo dell'esposizione del lavoratore all'amianto entro i tempi consentiti dal valore limite rilevato	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2, lettera a)	255	Violazioni di obblighi in materia di operazioni lavorative particolari	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2, lettera a)	256, comma 1, 2, 3 e 4	Violazioni di obblighi in materia di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2, lettera a)	257	Violazioni di obblighi in materia di informazione dei lavoratori	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2, lettera a)	258	Violazioni di obblighi in materia di formazione dei lavoratori	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2, lettera a)	259, commi 1, 2 e 3	Violazioni di obblighi in materia di sorveglianza sanitaria	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
262, comma 2, lettera a)	260, comma 1	Violazioni di obblighi in materia di registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
262, comma 2, lettera b)	227, comma 1, 2 e 3	Violazione degli obblighi relativi all'informazione e formazione dei lavoratori	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
262, comma 2, lettera b)	229, comma 1, 2, 3 e 5	Violazione degli obblighi riferiti alla sorveglianza sanitaria da agenti chimici	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
262, comma 2, lettera b)	239, comma 1	Violazione degli obblighi riferiti alle informazioni ed istruzioni da somministrare ai lavoratori	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
262, comma 2, lettera b)	239, comma 2	Violazione degli obblighi relativi alla somministrazione di una formazione adeguata	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
262, comma 2, lettera b)	239, comma 4	Violazione degli obblighi di etichettare in maniera chiaramente leggibile e comprensibile gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni, utilizzando contrassegni e altre indicazioni conformi al disposto dei D.Lgs. 3 febbraio 1997 n° 52 e 14 marzo 2003 n° 65 e successive modifiche	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
262, comma 2, lettera b)	240, comma 3	Omessa comunicazione all'organo di vigilanza del verificarsi degli individuati eventi, con indicazione analitica delle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
262, comma 2, lettera c)	250, commi 2 e 3	Violazioni in materia di notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro
262, comma 2, lettera c)	256, commi 5 e 7	Violazioni di obblighi in materia di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro
262, comma 2, lettera d)	243, comma 3	Omessa comunicazione ai lavoratori interessati, su richiesta, delle annotazioni individuali contenute nel registro e, tramite il medico competente, dei dati della cartella sanitaria e di rischio	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
262, comma 2, lettera d)	243, comma 4	Mancato invio all'ISPESL, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e mancata consegna di copia al lavoratore stesso	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
262, comma 2, lettera d)	243, comma 5	Mancata consegna all'ISPEL, in caso di cessazione di attività dell'azienda, del registro e delle cartelle sanitarie di rischio	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
262, comma 2, lettera d)	243, comma 6	Mancata conservazione, almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPEL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni, delle annotazioni individuali contenute nel registro e delle cartelle sanitarie e di rischio	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
262, comma 2, lettera d)	243, comma 8	Violazione degli ulteriori obblighi di consegna e di annotazioni riferite al registro e alle cartelle sanitarie	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
262, comma 2, lettera d)	253, comma 3	Mancata effettuazione dei campionamenti previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti per la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
262, comma 2, lettera d)	260, commi 2 e 3	Violazioni di obblighi in materia di registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
282, comma 2, lettera a)	270, commi 1 e 4	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
282, comma 2, lettera a)	271, comma 2	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
282, comma 2, lettera a)	272	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
282, comma 2, lettera a)	273, comma 1	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
282, comma 2, lettera a)	274, commi 2 e 3	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
282, comma 2, lettera a)	275	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
282, comma 2, lettera a)	276	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
282, comma 2, lettera a)	278	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
282, comma 2, lettera a)	279, commi 1 e 2	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
282, comma 2, lettera a)	280, commi 1 e 2	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
282, comma 2, lettera b)	269, commi 1, 2 e 3	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro
282, comma 2, lettera b)	277, comma 2	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro
282, comma 2, lettera c)	280, commi 3 e 4	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
297, comma 2	289, comma 2	Violazioni in materia di protezione da atmosfere esplosive	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
297, comma 2	291	Violazioni in materia di protezione da atmosfere esplosive	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
297, comma 2	292, comma 2	Violazioni in materia di protezione da atmosfere esplosive	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
297, comma 2	293, commi 1 e 2	Violazioni in materia di protezione da atmosfere esplosive	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
297, comma 2	294, commi 1, 2 e 3	Violazioni in materia di protezione da atmosfere esplosive	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
297, comma 2	294-bis	Violazioni in materia di protezione da atmosfere esplosive	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
297, comma 2	296	Violazioni in materia di protezione da atmosfere esplosive	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

## A.7 SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 PER IL PREPOSTO

Art. sanz. D.Lgs. 81/2008	Art. violato D.Lgs. 81/2008	Norma violata	Pena
56, comma 1, lettera a)	19, comma 1, lettera a)	Violazione degli obblighi di sovrintendenza e vigilanza sulla osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione e violazione dell'obbligo di informare i diretti superiori in caso di persistenza dell'inosservanza	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro
56, comma 1, lettera a)	19, comma 1, lettera c)	Mancata richiesta dell'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e omesse istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro
56, comma 1, lettera a)	19, comma 1, lettera e)	Mancata astensione, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
56, comma 1, lettera a)	19, comma 1, lettera f)	Mancata segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, nonchè di ogni altra situazione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro
56, comma 1, lettera b)	19, comma 1, lettera b)	Mancata verifica affinché soltanto i lavoratori con adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico	Arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 800 euro
56, comma 1, lettera b)	19, comma 1, lettera d)	Omessa informazione, al più presto possibile, ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione	Arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 800 euro
56, comma 1, lettera b)	19, comma 1, lettera g)	Mancata frequenza degli appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008	Arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 800 euro
263, comma 1, lettera a)	225	Violazione degli obblighi afferenti alle misure specifiche di protezione e di prevenzione in materia di sostanze pericolose	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
263, comma 1, lettera a)	226	Violazione degli obblighi afferenti le disposizioni da adottare in caso di incidenti o emergenze	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
263, comma 1, lettera a)	228, commi 1, 3, 4 e 5	Violazione degli obblighi riferiti alla produzione, lavorazione e impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'Allegato XL	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
263, comma 1, lettera a)	235	Violazioni in materia di protezione da sostanze pericolose	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
263, comma 1, lettera a)	236, comma 3	Mancata adozione, in relazione ai risultati della specifica valutazione dei rischi delle prescritte misure preventive e protettive, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
263, comma 1, lettera a)	240, commi 1 e 2	Violazione degli obblighi riferiti all'esposizione non prevedibile ad agenti cancerogeni	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
263, comma 1, lettera a)	241	Violazione degli obblighi riferiti alle operazioni lavorative particolari	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
263, comma 1, lettera a)	242, commi 1 e 2	Mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria ai lavoratori per i quali la specifica valutazione del rischio ha evidenziato un rischio per la salute nonché mancata adozione, su parere conforme del medico competente, di misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
263, comma 1, lettera a)	248, comma 1	Violazioni in materia di protezione da sostanze pericolose	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
263, comma 1, lettera a)	254	Violazioni in materia di protezione da sostanze pericolose	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
263, comma 1, lettera b)	229, commi 1, 2, 3 e 5	Violazione degli obblighi afferenti all'obbligo di sorveglianza sanitaria in materia di agenti chimici	Arresto fino a un mese o ammenda da 250 a 1.000 euro
263, comma 1, lettera b)	239, comma 1	Mancata fornitura ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, di informazioni e istruzioni per quanto riguarda gli agenti cancerogeni	Arresto fino a un mese o ammenda da 250 a 1.000 euro
263, comma 1, lettera b)	239, comma 4	Mancata etichettatura degli impianti, dei contenitori, degli imballaggi contenenti agenti cancerogeni in maniera chiaramente leggibile e comprensibile, i cui contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi ai decreti legislativi. 3 febbraio 1997 n. 52 e 14 marzo 2003 n. 65 e successive modificazioni	Arresto fino a un mese o ammenda da 250 a 1.000 euro
283, comma 1	271, comma 2	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
283, comma 1	272	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
283, comma 1	274, commi 2 e 3	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
283, comma 1	275	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
283, comma 1	276	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
283, comma 1	278, commi 1 e 3	Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro

## A.8 SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 PER IL MEDICO COMPETENTE

Art. sanz. D.Lgs. 81/2008	Art. violato D.Lgs. 81/2008	Norma violata	Pena
58, comma 1, lettera a)	25, comma 1, lettera d)	Omessa consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale	Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro
58, comma 1, lettera a)	25, comma 1, lettera e)	Omessa consegna al lavoratore, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso e mancata fornitura delle informazioni riguardo la necessità di conservazione	Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro
58, comma 1, lettera b)	25, comma 1, lettera b)	Mancata programmazione ed effettuazione della prevista sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati	Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
58, comma 1, lettera b)	25, comma 1, lettera c)	Mancata istituzione, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Mancato concorso con il datore di lavoro, per le aziende con più di 15 addetti, del luogo di custodia delle cartelle	Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro
58, comma 1, lettera b)	25, comma 1, lettera g)	Omessa fornitura di informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Omessa fornitura a richiesta delle medesime informazioni ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro
58, comma 1, lettera c)	25, comma 1, lettera a)	Mancata collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi	Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
58, comma 1, lettera c)	25, comma 1, lettera l)	Omessa visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa, stabilita in base alla valutazione dei rischi. Omessa comunicazione al datore di lavoro, ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi, della indicazione di una periodicità diversa dall'annuale	Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
58, comma 1, lettera d)	25, comma 1, lettera h)	Omessa informazione ad ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e , a richiesta dello stesso, omesso rilascio di copia della documentazione sanitaria	Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro
58, comma 1, lettera d)	25, comma 1, lettera i)	Omessa comunicazione, per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e mancata fornitura di indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori	Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro
58, comma 1, lettera e)	40, comma 1	Violazione degli obblighi riguardanti i rapporti del medico competente con il servizio sanitario nazionale	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
58, comma 1, lettera e)	41, comma 3	Effettuazione di visite mediche in casi non previsti dalla legge	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro
58, comma 1, lettera e)	41, comma 5	Mancata allegazione alla cartella sanitaria e di rischio, degli esiti della visita medica secondo i requisiti minimi previsti nell'Allegato 3° e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'art.53	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro
58, comma 1, lettera e)	41, comma 6-bis	Mancata consegna al lavoratore e al datore di lavoro di copia del giudizio espresso per valutare l'idoneità/inidoneità di un lavoratore alla mansione specifica	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro
220, comma 1	185	Violazione agli obblighi afferenti la sorveglianza sanitaria	Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
220, comma 1	186	Violazione agli obblighi afferenti la cartella sanitaria e di rischio	Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
264, comma 1, lettera a)	229, comma 3, primo periodo	Violazione all'obbligo di monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico	Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
264, comma 1, lettera a)	229, comma 6	Omessa informazione, nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi in uno o più lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, ai lavoratori interessati e al datore di lavoro	Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro
264, comma 1, lettera a)	230	Violazione agli obblighi afferenti la cartella sanitaria e di rischio	Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro
264, comma 1, lettera a)	242, comma 4	Mancata informativa al datore di lavoro, qualora gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione	Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro
264, comma 1, lettera b)	243, comma 2	Omessa istituzione e aggiornamento, per ciascuno dei lavoratori esposti, della cartella sanitaria e di rischio	Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro
284, comma 1	279, comma 3	Mancata informazione al datore di lavoro di eventuali anomalie imputabili all'esposizione ad un determinato agente	Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro

## A.9 SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 PER I LAVORATORI

Art. sanz. D.Lgs. 81/2008	Art. violato D.Lgs. 81/2008	Norma violata	Pena
59, comma 1, lettera a)	20, comma 2, lettera b)	Mancata osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva individuale	Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro
59, comma 1, lettera a)	20, comma 2, lettera c)	Utilizzo non corretto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto nonché dei dispositivi di sicurezza	Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro
59, comma 1, lettera a)	20, comma 2, lettera d)	Utilizzo inappropriato dei dispositivi di protezione messi a loro disposizione	Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro
59, comma 1, lettera a)	20, comma 2, lettera e)	Omessa immediata segnalazione al datore di lavoro, al dirigente o al preposto delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e fatto salvo il previsto obbligo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro
59, comma 1, lettera a)	20, comma 2, lettera f)	Rimozione o modificazione, senza autorizzazione, dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
59, comma 1, lettera a)	20, comma 2, lettera g)	Compimento di propria iniziativa di operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero in grado di compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori	Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro
59, comma 1, lettera a)	20, comma 2, lettera h)	Mancata partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro	Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro
59, comma 1, lettera a)	20, comma 2, lettera i)	Mancata sottoposizione ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente	Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro
59, comma 1, lettera a)	43, comma 3, primo periodo	Rifiuto, senza giustificato motivo, della designazione ad addetto antincendio e/o pronto soccorso	Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro
59, comma 1, lettera b)	20, comma 3	Mancata esposizione della apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità e l'indicazione del datore di lavoro	Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro
285 comma 1, lettera a)	277, comma 3	Mancato segnalazione dei lavoratori al datore di lavoro o al dirigente o al preposto di qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici	Arresto fino a un mese o ammenda da 300 a 800 euro
285, comma 1, lettera b)	277, comma 1	Mancato abbandono dei lavoratori dalla zona interessata da dispersione nell'ambiente di un agente biologico	Arresto fino a quindici giorni o ammenda da 100 a 400 euro

## A.10 SANZIONI PER CHIUNQUE

<b>Art. sanz. D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Art. violato D.Lgs. 81/2008</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Pena</b>
286, comma 1	273, comma 2	Violazione del divieto di assumere cibi e bevande, di fumare, di conservare cibi destinati al consumo umano, di usare pipette a bocca e di applicare cosmetici nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione	Sanzione amministrativa da 100 a 450 euro

## A.11 CONTRATTI

Nei contratti con gli appaltatori ed i subappaltatori utilizzati dalla Società deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi nella quale si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 oltre che delle sue implicazioni per la Società per quanto riguarda i reati inerenti la presente Parte Speciale.

I lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222 codice civile **devono:**

- Utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni contenute nel titolo III del D. Lgs. 81/2008;
- Munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D. Lgs. 81/2008;
- Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

I medesimi soggetti **hanno facoltà** di:

- Beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le specifiche previsioni;
- Partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le specifiche previsioni.

## **A.12 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV**

I compiti dell'OdV, riguardanti il controllo sull'efficacia e l'osservanza delle misure di prevenzione circa il compimento dei reati relativi alle macroaree qui trattate, si riferiscono a:

- a) Svolgimento di verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e sulla adeguatezza della medesima a prevenire la commissione di reati indicando eventuali azioni correttive e/o migliorative sia in presenza di gravi violazioni accertate che in presenza di sostanziali mutamenti intercorsi nell'organizzazione aziendale anche a seguito del normale progresso scientifico o tecnologico;
- b) Collaborazione alla stesura delle istruzioni scritte da impartire ai soggetti coinvolti nell'ambito delle materie oggetto della presente Parte Speciale;
- c) Raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni anomale o critiche ricevute dai Responsabili delle diverse Funzioni o da qualsiasi dipendente nonché da terzi;
- d) Effettuazione delle attività di controllo secondo quanto riportato nel piano di audit e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'OdV riscontrasse violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte del datore di lavoro, dirigenti, preposti e/o lavoratori ne darà immediata informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Se le violazioni fossero imputabili al Presidente del Consiglio di Amministrazione riferirà al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV ha facoltà di effettuare, anche senza preavviso, verifiche presso la sede aziendali ed i cantieri della Società al fine di verificare quanto segue:

- a) Corrispondenza dell'organigramma funzionale in sue mani con le attività effettivamente svolte dai vari soggetti indicati nell'organigramma medesimo;
- b) Presenza di eventuali deleghe scritte e/o comunicazioni di servizio, circolari e quant'altro in merito all'attribuzione di determinate funzioni in materia di sicurezza ad alcuni soggetti;
- c) Valutazione circa l'effettiva consapevolezza dei soggetti incaricati in merito alle attività svolte e ai profili di responsabilità;
- d) Controllo circa l'aggiornamento delle procure e/o poteri in materia di sicurezza conferite ai vari Responsabili della Società;

e) Presenza (ivi inclusi tutti gli eventuali aggiornamenti) presso la sede aziendale e/o presso i cantieri della documentazione richiesta dal D.Lgs 81/2008 e da altre normative collegate, in particolare:

- Documento di valutazione del rischio;
- Piani operativi di sicurezza;
- Documenti di valutazione del rischio da interferenze;
- Verbali o attestati di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Esistenza e distribuzione di documentazione informativa per i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Contratti di appalto e d'opera;
- Nomina delle varie figure del sistema di prevenzione aziendale (RSPP, medico competente, RLS, incaricati della gestione delle emergenze, ecc.);
- Verbali delle riunioni periodiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- RegISTRAZIONI delle verifiche e delle manutenzioni effettuate su edifici, impianti, macchine, attrezzature di lavoro e presidi di emergenza.

f) Tenuta di un apposito scadenziario delle attività dal quale risultino le informazioni inerenti la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, le riunioni periodiche, le esercitazioni antincendio, la manutenzione periodica di edifici, impianti, macchine, attrezzature di lavoro e presidi di emergenza.

## A.13 FLUSSI INFORMATIVI

L'OdV deve essere informato dai soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto.

In particolare, i flussi informativi verso l'OdV relativi alla presente Parte Speciale sono di seguito riportati:

<b>Codice identificativo</b>	<b>Tipologia di flusso</b>	<b>Figure / funzioni preposte alla comunicazione</b>	<b>Termini temporali per l'effettuazione della comunicazione</b>
SSL1	Copia di denunce di infortuni e malattie professionali occorse ai lavoratori aziendali	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Entro 7 giorni dalla denuncia
SSL2	Copia di verbali di sopralluoghi ispettivi condotti nei luoghi di lavoro da parte di organi di vigilanza (azienda sanitaria locale, direzione territoriale del lavoro, vigili del fuoco, INAIL, ecc.), committenti e coordinatori in materia di sicurezza e di salute nei cantieri	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Entro 7 giorni dal ricevimento del verbale
SSL3	Copia di comunicazioni pervenute da parti interessate esterne (organi di vigilanza, autorità competenti, committenti, appaltatori, ecc.) in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione
SSL4	Notizie relative a penali applicate dai committenti a causa di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Entro 7 giorni dal ricevimento della penale
SSL5	Notizie relative ad avvicendamenti o vacanze riferiti alle figure di datore di lavoro, RSPP e medico competente	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Entro 7 giorni dall'evento

<b>Codice identificativo</b>	<b>Tipologia di flusso</b>	<b>Figure / funzioni preposte alla comunicazione</b>	<b>Termini temporali per l'effettuazione della comunicazione</b>
SSL6	Copia di atti recanti delega o subdelega di funzione	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Entro 7 giorni dal perfezionamento dell'atto
SSL7	Notizie relative alla rielaborazione del DVR	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Entro 7 giorni dalla rielaborazione
SSL8	Notizie relative a segnalazioni pervenute dal RLS	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione

Tutti i flussi informativi devono essere inviati all'OdV in forma scritta.

## **PARTE SPECIALE B**

### **Reati ambientali**

## DEFINIZIONI/ACRONIMI

### Definizioni generali

**Codice dell'ambiente:** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

### Definizioni in materia di acqua

**Acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

**Acque di transizione:** i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce.

**Acque interne:** tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali.

**Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

**Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

**Acque sotterranee:** tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.

**Acque superficiali:** le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali.

**Corpo idrico artificiale:** un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana.

**Corpo idrico sotterraneo:** un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere.

**Corpo idrico superficiale:** un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere.

**Fiume:** un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo.

**Gestore del servizio idrico integrato:** il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in

un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato.

**Inquinante:** qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del Codice dell'ambiente.

**Lago:** un corpo idrico superficiale interno fermo.

**Rete fognaria:** un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

**Scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

**Servizi idrici:** tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica:

- 1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque superficiali o sotterranee;
- 2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali.

**Sostanze pericolose:** le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe.

**Stabilimento industriale o stabilimento:** tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del Codice dell'ambiente, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

**Valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

## **Definizioni in materia di rifiuti**

**Centro di raccolta:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

**Delegato SISTRI:** soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB; a tale soggetto sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica.

**Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

**Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

**Dispositivo USB:** il dispositivo per l'accesso in sicurezza al SISTRI.

**Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

**Oli usati:** qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici.

**Prevenzione:** misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

**Produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

**Produttore del prodotto:** qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.

**Raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

**Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

**Recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del Codice dell'ambiente riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

**Riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

**Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

**Rifiuto organico:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.

**Rifiuto pericoloso:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del Codice dell'ambiente.

**Rigenerazione degli oli usati:** qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

**Riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

**SISTRI:** sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, attuato su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con l'obiettivo di informatizzare l'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale.

**Smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del Codice dell'ambiente riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.

**Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del Codice dell'ambiente, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta.

**Trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

**Unità locale:** l'impianto o l'insieme delle unità operative ubicate in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti.

#### **Definizioni in materia di tutela dell'ozono**

**Sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente:** le sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

## **B.1 Le tipologie dei reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)**

Di seguito si riportano i reati ambientali presupposto della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto, che sono ritenuti di potenziale interesse per la Società, in quanto ipotizzabili, in via per lo meno astratta, in funzione dell'attività economica svolta e del processo produttivo esercito.

### **Reati in materia di acque (art. 137, D.Lgs. 152/2006)**

Tali reati si configurano allorché vengano poste in essere una serie di condotte inerenti lo scarico di acque reflue industriali disciplinate dalla vigente normativa ambientale. Di seguito sono elencate le fattispecie di reato per le quali è stato rilevato un possibile livello di rischio rispetto alle attività esercitate dalla Società:

- Scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose stabilite dalla vigente normativa ambientale, in presenza di una delle seguenti fattispecie:
  - Assenza di autorizzazione allo scarico o autorizzazione sospesa o revocata;
  - Mancata osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione o delle altre prescrizioni impartite dall'autorità competente;
- Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati dalla vigente normativa, anche locale, o dall'autorità competente;
- Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

### **Reati in materia di rifiuti (art. 256, 257, 258, 259, 260, 260-bis, D.Lgs. 152/2006)**

Tali reati si configurano allorché vengano poste in essere una serie di condotte inerenti la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi disciplinate dalla vigente normativa ambientale. Di seguito sono elencate le fattispecie di reato per le quali è stato rilevato un possibile livello di rischio rispetto alle attività esercitate dalla Società:

- Attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza della necessaria autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, in assenza di autorizzazione;
- Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
- Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione;
- Effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui alla relativa disciplina stabilita dalla normativa vigente;
- Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglie di rischio stabilite;
- Omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito;

- Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio stabilite;
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti;
- Traffico illecito di rifiuti;
- Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti;
- Fornitura di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- Omesso accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda "SISTRI - Area Movimentazione " e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- Utilizzo durante il trasporto di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda "SISTRI - Area Movimentazione" fraudolentemente alterata.

#### **Reato in materia di emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006)**

Tale reato si configura, relativamente all'esercizio delle unità produttive aziendali, in caso di violazione dei valori limite di emissione in atmosfera o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli allegati del D.Lgs. 152/2011 o dalla normativa specifica richiamata dal D.Lgs. 152/2011, nonché delle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente; il reato si palesa allorché il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

#### **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico (art. 3, comma 6, legge 28 dicembre 1993, n. 549)**

Tali reati si configurano in caso di violazione delle disposizioni in materia di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, stabilite dalla vigente normativa nazionale e comunitaria (quest'ultima costituita dal Regolamento CE n. 2037/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000).

In particolare, i reati in questione si palesano in caso di violazione delle disposizioni in materia di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, raccolta, riciclo e commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, le quali sono individuate nelle tabelle A e B allegate alla legge n. 549/1993; tali sostanze lesive includono i clorofluorocarburi, gli idrocarburi totalmente alogenati contenenti anche bromo (halons), nonché taluni idrocarburi parzialmente alogenati delle serie HCFC e HBFC.

**Inquinamento ambientale (art. 452-bis, c.p.)**

Tale reato si configura allorché una condotta abusiva cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

**Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies, c.p.)**

Tali reati si configurano allorché il fatto di cui all'art. 452-bis, c.p. (inquinamento ambientale) è commesso per colpa.

Al riguardo assumono rilevanza sia i profili di colpa generica (negligenza, imprudenza o imperizia), sia i profili di colpa specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline).

**Circostanze aggravanti (art. 452-octies, c.p.)**

Tale circostanze aggravanti si configurano in presenza di:

- Associazione per delinquere diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali ricompresi nel Titolo VI-bis, c.p.;
- Associazione di tipo mafioso finalizzata a commettere taluno dei delitti ambientali ricompresi nel Titolo VI-bis, c.p., ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

## B.2 Aree a rischio

Ai fini della presente Parte Speciale del Modello, l'area ritenuta più specificamente a rischio risulta essere quella attinente all'ambito operativo della Società, attinente in particolare all'esecuzione nei singoli cantieri dei lavori e delle opere affidati dai committenti, allo svolgimento delle necessarie attività di supporto all'interno delle sedi aziendali, alla gestione delle infrastrutture necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale (edifici e relative aree, impianti tecnologici, macchine ed attrezzature di lavoro, ivi incluse le relative sostanze pericolose necessarie per il loro funzionamento), all'esecuzione delle operazioni di carico e scarico merce in entrata ed in uscita dalle sedi aziendali, alla produzione ed alla conseguente gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dallo svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Si fa tuttavia presente che l'analisi iniziale svolta sull'attività della Società e sulla sua organizzazione ha escluso le seguenti fattispecie di reato ambientale, per le quali non si è ravvisato alcun rischio di commissione connesso, neppure astrattamente, alle attività esercitate dalla Società:

- Disastro ambientale;
- Uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie);
- Distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie);
- Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in forza delle Convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia;
- Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività;
- Illeciti in materia di tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- Illeciti in materia di inquinamento provocato dalle navi, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.

In linea generale la Società ha ritenuto particolarmente sensibili le seguenti attività:

- L'identificazione delle prescrizioni legali in materia ambientale applicabili alle attività svolte ed ai servizi erogati dall'azienda, nonché la valutazione periodica del rispetto di tali prescrizioni negli ambiti inerenti le fattispecie di reati costituenti presupposto della responsabilità amministrativa della Società;
- L'attribuzione di compiti, responsabilità, doveri e adeguate risorse ai soggetti coinvolti nella definizione ed attuazione di misure ed iniziative finalizzate all'efficace presidio degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività e servizi;
- La definizione delle competenze necessarie per il personale operante presso la Società esegue compiti che possono determinare la commissione di reati ambientali costituenti presupposto della responsabilità amministrativa della Società, nonché la definizione e l'attuazione dei conseguenti programmi formativi;
- La ricezione, la documentazione e la risposta alle richieste in materia ambientale provenienti dalle parti interessate esterne (committenti, pubbliche autorità, vicini, associazioni, ecc.);

- La definizione, l'attuazione, il riesame, la revisione e la prova periodica di apposite procedure aziendali di preparazione e risposta alle potenziali situazioni di emergenza ed ai potenziali incidenti che possono esercitare un impatto sull'ambiente, nonché delle modalità di risposta ad essi;
- La gestione dei rifiuti prodotti dalla Società, sia nelle proprie sedi aziendali sia nei cantieri (con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti speciali, all'individuazione dei rifiuti assimilabili agli urbani, alla gestione dei depositi temporanei di rifiuti all'interno delle singole sedi aziendali e cantieri, all'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti tramite fornitori in possesso dei necessari titoli autorizzativi), nonché la gestione degli scarichi di acque reflue presso le sedi aziendali in accordo alla vigente normativa ambientale, ivi inclusa la gestione di eventuali deviazioni e non conformità legali riconducibili a tali scarichi;
- La definizione dei requisiti di carattere ambientale per i fornitori di determinate tipologie di servizi rilevanti ai fini della commissione dei reati costituenti presupposto della responsabilità amministrativa della Società, nonché la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti stabiliti da parte dei fornitori utilizzati dalla Società;
- La definizione e l'attuazione di un appropriato processo di *due diligence* in ambito ambientale, inteso come una completa ed approfondita attività di indagine in merito agli aspetti ambientali suscettibili di poter determinare le fattispecie di reati ambientali che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa della Società, da effettuarsi all'atto di operazioni straordinarie particolarmente rilevanti sotto il profilo ambientale (progetti di nuove costruzioni, acquisizione di insediamenti esistenti da società terze, realizzazione di nuove costruzioni all'interno delle sedi aziendali, locazione di sedi aziendali, vendita o dismissione di sedi aziendali esistenti);
- La gestione delle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore installate presso le sedi aziendali della Società, con particolare riferimento al censimento delle suddette apparecchiature finalizzato all'individuazione della tipologia e dei quantitativi dei gas refrigeranti in esse utilizzati, nonché al rispetto del divieto di utilizzo delle sostanze lesive dell'ozono controllate dalla vigente normativa ambientale.

### **B.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione**

Nello svolgimento delle attività previste dalla presente Parte Speciale, i soggetti coinvolti sono obbligati ad osservare, per le parti di loro interesse, le disposizioni di legge nonché i principi contenuti nelle procedure operative stabilite dalla Società, nel Codice Etico e nel Modello.

I principali destinatari della presente parte speciale sono costituiti dagli amministratori cui è riservata la rappresentanza legale della Società per quanto attiene la tutela dell'ambiente ed il rispetto della relativa normativa cogente, in quanto titolari del potere di esprimere all'esterno la volontà sociale, agendo in nome e per conto della Società.

Per quanto concerne l'individuazione degli amministratori cui spetta la rappresentanza della Società in materia ambientale è necessario rimandare a quanto pattuito nel contratto sociale, nonché agli eventuali atti di delega tramite cui la Società disciplina la distribuzione interna di specifiche funzioni in materia di tutela ambientale.

In particolare, gli amministratori cui spetta la rappresentanza della Società in materia ambientale hanno, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, l'obbligo di:

- evitare l'apertura o lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle pertinenti famiglie e gruppi di sostanze indicati nell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente, senza la necessaria autorizzazione, come pure la continuazione od il mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- evitare lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle pertinenti famiglie e gruppi di sostanze indicati nell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente;
- assicurare nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate nella pertinente tabella dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente, il rispetto dei valori limite fissati, per le varie fattispecie, nelle pertinenti tabelle 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente individuata dalla normativa vigente;
- osservare i divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee stabiliti dalla parte terza del Codice dell'ambiente;
- evitare l'effettuazione di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui alla parte quarta del Codice dell'ambiente;
- evitare di realizzare o gestire una discarica di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, non autorizzata;

- osservare le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del Codice dell'ambiente, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni di cui alla medesima parte quarta del Codice dell'ambiente;
- evitare, in assenza di autorizzazione, la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui alla parte quarta del Codice dell'ambiente, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
- assicurare che l'eventuale deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi sia effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del Codice dell'ambiente;
- provvedere, in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento previsto dalla parte quarta del Codice dell'ambiente;
- comunicare alle autorità competenti il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito in cui la Società svolga attività inerenti la propria impresa sociale;
- provvedere, in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee provocato da sostanze pericolose con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento previsto dalla parte quarta del Codice dell'ambiente;
- fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, indicazioni accurate e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, evitando di fare uso di un certificato falso durante il trasporto;
- evitare di effettuare spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito di rifiuti ai sensi della vigente normativa comunitaria;
- evitare la messa in atto di condotte, articolate in più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, finalizzate alla cessione, alla ricezione, al trasporto, all'esportazione, all'importazione, o comunque alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti;
- fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, indicazioni accurate e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, evitando di inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- in caso di trasporto di rifiuti pericolosi, assicurare che il trasporto dei rifiuti sia accompagnato dalla copia cartacea della scheda "SISTRI - Area Movimentazione" e, ove

necessario sulla base della normativa vigente, dalla copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;

- evitare, durante il trasporto di rifiuti, di fare uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;

- in caso di trasporto di rifiuti, evitare che il trasporto dei rifiuti sia accompagnato da una copia cartacea della scheda "SISTRI - Area Movimentazione" fraudolentemente alterata;

- evitare qualsiasi attività di consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, di cui alla vigente normativa nazionale e comunitaria;

- adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessari per assicurare che le attività produttive svolte dalla Società non possano determinare fenomeni di inquinamento ambientale a carico delle varie matrici ambientali (acque, aria, suolo e sottosuolo), nonché di ecosistemi, della biodiversità, della flora o della fauna;

- evitare il ricorso ad associazioni per delinquere o associazioni di tipo mafioso finalizzate alla commissione di delitti ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, nonché di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;

Gli amministratori cui è riservata la rappresentanza legale della Società per quanto attiene la tutela dell'ambiente si avvalgono della collaborazione e del supporto operativo dei dirigenti e dei responsabili della Società, in accordo all'assetto organizzativo della società stessa. In particolare, i direttori tecnici di cantiere ed i capi-cantiere, nel rispetto delle loro specifiche attribuzioni, sono le figure aziendali cui è demandato il presidio operativo, nei cantieri di competenza, dei vari elementi delle attività svolte e dei servizi erogati dalla Società che possono interagire con l'ambiente, in accordo alle varie procedure operative applicabili.

Si precisa che la Società opera utilizzando un sistema ambientale in accordo alla norma UNI EN ISO 14001, il cui soddisfacimento dei requisiti stabiliti è certificato da un organismo di certificazione indipendente. Tale sistema comprende una serie di procedure tese ad assicurare il rispetto delle prescrizioni legali in materia ambientale applicabili all'azienda, nonché lo sviluppo e l'attuazione di una politica e di obiettivi tesi al miglioramento della complessiva prestazione ambientale aziendale.

## **B.4 L'impianto sanzionatorio**

In aggiunta e ad integrazione del sistema disciplinare previsto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per la violazione delle procedure relative alla presente Parte Speciale, si riportano qui di seguito anche le norme sanzionatorie specifiche previste dalla normativa ambientale e dal D.Lgs. 231/2001 che, secondo l'analisi iniziale svolta sull'attività della Società, potrebbero trovare applicazione.

## B.5 Sanzioni previste in materia di acqua

Riferimento legislativo	Condotta sanzionata	Pena stabilita dalla normativa ambientale	Sanzione stabilita dal D.Lgs. n. 231/2001	
			Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 137, comma 2, Codice dell'ambiente	Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III, Codice dell'ambiente, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata	Arresto da tre mesi a tre anni	Da 200 a 300 quote	Non superiore a 6 mesi
Art. 137, comma 3, Codice dell'ambiente	Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III, Codice dell'ambiente, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente	Arresto fino a due anni	Da 150 a 250 quote	
Art. 137, comma 5, primo periodo, Codice dell'ambiente	Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del Codice dell'ambiente, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 del medesimo Codice ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'autorità competente	Arresto fino a due anni e ammenda da tremila euro a trentamila euro	Da 150 a 250 quote	

Riferimento legislativo	Condotta sanzionata	Pena stabilita dalla normativa ambientale	Sanzione stabilita dal D.Lgs. n. 231/2001	
			Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 137, comma 5, secondo periodo, Codice dell'ambiente	Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del Codice dell'ambiente	Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da seimila euro a centoventimila euro	Da 200 a 300 quote	Non superiore a 6 mesi
Art. 137, comma 11, Codice dell'ambiente	Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee	Arresto sino a tre anni	Da 200 a 300 quote	Non superiore a 6 mesi

## B.6 Sanzioni previste in materia di rifiuti

Riferimento legislativo	Condotta sanzionata	Pena stabilita dalla normativa ambientale	Sanzione stabilita dal D.Lgs. n. 231/2001	
			Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 256, comma 1, lettera a), Codice dell'ambiente	Attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione comunicazione	Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro	Fino a 250 quote	
Art. 256, comma 1, lettera b), Codice dell'ambiente	Attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione comunicazione	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro	Da 150 a 250 quote	
Art. 256, comma 3, primo periodo, Codice dell'ambiente	Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro	Da 150 a 250 quote	
Art. 256, comma 3, primo periodo, Codice dell'ambiente	Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione	Arresto da uno a tre anni e ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila	Da 200 a 300 quote	Non superiore a 6 mesi

Riferimento legislativo	Condotta sanzionata	Pena stabilita dalla normativa ambientale	Sanzione stabilita dal D.Lgs. n. 231/2001	
			Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 256, comma 4, Codice dell'ambiente	Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sino a 125 quote (se si tratta di rifiuti non pericolosi)</li> <li>• Da 75 a 125 quote (se si tratta di rifiuti pericolosi)</li> <li>• Da 100 a 150 quote (se si tratta di autorizzazione alla gestione di una discarica di rifiuti pericolosi)</li> </ul>	
Art. 256, comma 5, Codice dell'ambiente	Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro	Da 150 a 250 quote	
Art. 256, comma 6, primo periodo, Codice dell'ambiente	Effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254	Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro	Fino a 250 quote	

Riferimento legislativo	Condotta sanzionata	Pena stabilita dalla normativa ambientale	Sanzione stabilita dal D.Lgs. n. 231/2001	
			Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 257, comma 1, Codice dell'ambiente	Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio	Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro	Fino a 250 quote	
Art. 257, comma 1, Codice dell'ambiente	Omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito	Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da mille euro a ventiseimila euro	Fino a 250 quote	
Art. 257, comma 2, Codice dell'ambiente	Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio	Arresto da un anno a due anni e ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro	Da 150 a 250 quote	
Art. 258, comma 4, secondo periodo, Codice dell'ambiente	Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti	Reclusione fino a due anni	Da 150 a 250 quote	
Art. 259, comma 1, Codice dell'ambiente	Traffico illecito di rifiuti	Ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e arresto fino a due anni	Da 150 a 250 quote	

Riferimento legislativo	Condotta sanzionata	Pena stabilita dalla normativa ambientale	Sanzione stabilita dal D.Lgs. n. 231/2001	
			Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 260, comma 1, Codice dell'ambiente	Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti	Reclusione da uno a sei anni	Da 300 a 500 quote	Non superiore a 6 mesi. Si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione
Art. 260-bis, comma 6, Codice dell'ambiente	Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti	Reclusione fino a due anni	Da 150 a 250 quote	

Riferimento legislativo	Condotta sanzionata	Pena stabilita dalla normativa ambientale	Sanzione stabilita dal D.Lgs. n. 231/2001	
			Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 260-bis, comma 7, secondo periodo, Codice dell'ambiente	Omesso accompagnamento del trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda "SISTRI - Area movimentazione" e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti	Reclusione fino a due anni	Da 150 a 250 quote	
Art. 260-bis, comma 7, terzo periodo, Codice dell'ambiente	Uso, durante il trasporto di rifiuti, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati	Reclusione fino a due anni	Da 150 a 250 quote	
Art. 260-bis, comma 8, Codice dell'ambiente	Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda "SISTRI - Area movimentazione" fraudolentemente alterata	Reclusione da sei mesi a tre anni	Da 200 a 300 quote	

## B.7 Sanzioni previste in materia di tutela dell'ozono

Riferimento legislativo	Condotta sanzionata	Pena stabilita dalla normativa ambientale	Sanzione stabilita dal D.Lgs. n. 231/2001	
			Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 3, comma 6, legge n. 549/1993	Produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze di cui alle Tabelle A e B allegate alla legge n. 549/1993 [fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/1994]	Arresto fino a due anni e ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate	Da 150 a 250 quote	

## B.8 Sanzioni previste per i reati ambientali di cui al Titolo VI-*bis* c.p.

Riferimento legislativo	Condotta sanzionata	Pena stabilita dalla normativa ambientale	Sanzione stabilita dal D.Lgs. n. 231/2001	
			Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 452- <i>bis</i> c.p.	Inquinamento ambientale	Reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 10.000 a euro 100.000	Da 250 a 600 quote	Non superiore ad un anno
Art. 452- <i>quinquies</i> c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente	In funzione dei fatti	Da 250 a 500 quote	
Art. 452- <i>octies</i> c.p.	Circostanze aggravanti ex art. 416 e 416- <i>bis</i> c.p.	In funzione dei fatti	Da 300 a 1.000 quote	

## **B.9 Contratti**

Nei contratti con i Fornitori di beni e servizi utilizzati dalla Società, caratterizzati da un'attinenza, anche solo potenziale, con la commissione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, deve essere contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi nella quale si affermi di essere in possesso di tutti i requisiti (autorizzazioni, qualifiche, iscrizioni, ecc.) previsti dalla vigente normativa ambientale.

## **B.10 Istruzioni e verifiche dell'OdV**

I compiti dell'OdV, riguardanti il controllo sull'efficacia e l'osservanza delle misure di prevenzione circa il compimento dei reati trattati nella presente Parte Speciale, si riferiscono a:

- a) svolgimento di verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e sulla adeguatezza della medesima a prevenire la commissione di reati indicando eventuali azioni correttive e/o migliorative sia in presenza di gravi violazioni accertate che in presenza di sostanziali mutamenti intercorsi nell'organizzazione aziendale anche a seguito del normale progresso scientifico o tecnologico;
- b) collaborazione alla stesura delle istruzioni scritte da impartire ai soggetti coinvolti nell'ambito delle materie oggetto della presente Parte Speciale;
- c) raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni anomale o critiche ricevute dai Responsabili delle diverse Funzioni o da qualsiasi dipendente nonché da terzi;
- d) effettuazione delle attività di controllo secondo quanto programmato e svolgimento degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle eventuali segnalazioni ricevute.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'OdV riscontrasse violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale del Modello da parte di amministratori cui spetta la rappresentanza della Società, dirigenti, preposti e/o dipendenti ne darà immediata informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Se le violazioni fossero imputabili al Presidente del Consiglio di Amministrazione riferirà al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV ha facoltà di effettuare, anche senza preavviso, verifiche presso la sede aziendali ed i cantieri della Società al fine di verificare quanto segue:

- a) Corrispondenza dell'organigramma funzionale in sue mani con le attività effettivamente svolte dai vari soggetti indicati nell'organigramma medesimo;
- b) Presenza di eventuali deleghe scritte e/o comunicazioni di servizio, circolari e quant'altro in merito all'attribuzione di determinate funzioni in materia di tutela ambientale ad alcuni soggetti;
- c) Valutazione circa l'effettiva consapevolezza dei soggetti incaricati in merito alle attività svolte e ai profili di responsabilità;
- d) Controllo circa l'aggiornamento delle procure e/o poteri in materia di sicurezza conferite ai vari Responsabili della Società;

e) Presenza (ivi inclusi tutti gli eventuali aggiornamenti) presso la sede aziendale e/o presso i cantieri della documentazione richiesta dal Codice dell'ambiente e, più in generale, dalla vigente normativa in materia ambientale, in particolare:

- a. Autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali;
- b. Iscrizione al SISTRI;
- c. Registri di carico e scarico dei rifiuti;
- d. Formulari di identificazione dei rifiuti;
- e. Schede "SISTRI - Area Movimentazione";
- f. Autorizzazioni al trasporto ed al recupero/smaltimento di rifiuti;
- g. Certificati di analisi dei rifiuti;
- h. Dichiarazioni ambientali effettuate tramite l'apposito modello unico (MUD);
- i. Libretti di impianto relativi alle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria contenenti sostanze ozonolesive;
- l. Documentazione relativi ad eventuali fenomeni di inquinamento ambientale occorsi nelle sedi aziendali e/o nei cantieri, nonché agli eventuali relativi interventi di bonifica attuati;
- m. Schede dei dati di sicurezza delle sostanze e miscele chimiche pericolose utilizzate nel processo produttivo.

g) Tenuta di un apposito scadenziario delle attività dal quale risultino le informazioni inerenti le date di scadenza delle autorizzazioni al trasporto ed al recupero o smaltimento in possesso della Società e dei fornitori di cui essa si avvale per la gestione dei rifiuti prodotti nelle sedi e nei cantieri aziendali, e, più in generale, i termini temporali stabiliti per l'espletamento delle varie attività ed adempimenti normativi riguardanti la tutela ambientale.

## B.11 Flussi informativi

L'OdV deve essere informato dai soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto.

In particolare, i flussi informativi verso l'OdV relativi alla presente Parte Speciale sono di seguito riportati:

<b>Codice identificativo</b>	<b>Tipologia di flusso</b>	<b>Figure / funzioni preposte alla comunicazione</b>	<b>Termini temporali per l'effettuazione della comunicazione</b>
AMB1	Notizie relative a fenomeni di inquinamento, incidenti e situazioni di emergenza in atto od occorsi nelle sedi e nei cantieri aziendali	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Entro 7 giorni dalla notizia
AMB2	Notizie relative ad eventuali violazioni di disposizioni legislative ambientali	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Entro 7 giorni dalla notizia
AMB3	Copia di verbali di sopralluoghi ispettivi condotti nelle sedi e nei cantieri aziendali da parte di organi di vigilanza (ARPA, ecc.) e committenti	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Entro 7 giorni dal ricevimento del verbale
AMB4	Copia di comunicazioni pervenute da parti interessate esterne (organi di vigilanza, autorità competenti, committenti, appaltatori, vicini, ecc.) in materia ambientale	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione
AMB5	Notizie relative a penali applicate dai committenti a causa di violazioni in materia ambientale	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Entro 7 giorni dal ricevimento della penale

Tutti i flussi informativi devono essere inviati all'OdV in forma scritta.